

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 338

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 settembre 2016)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D224/16

Roma, 28 settembre 2016

Gentile Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 23 settembre 2016.

Così è.

Maria Elena Boschi

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è finalizzato a dare attuazione, nell'ordinamento nazionale, alla direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, attuando così la delega legislativa prevista dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2014*).

La direttiva si inserisce tra le iniziative dell'UE volte a sviluppare una politica globale in materia di immigrazione. Il programma di Stoccolma (piano pluriennale adottato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009) riconosce che l'immigrazione per motivi di lavoro può contribuire ad aumentare la competitività e la vitalità dell'economia e che politiche di migrazione flessibili sono strategiche per fornire un contributo importante allo sviluppo e ai risultati economici dell'Unione a lungo termine.

A fronte degli ostacoli che derivano alle imprese dalla complessità e dalla diversità della legislazione vigente, la direttiva ha l'obiettivo di agevolare i trasferimenti intra-societari per quei lavoratori extracomunitari (non residenti in uno degli Stati membri) di società transnazionali con sedi al di fuori dell'UE.

Essa mira in particolare a rispondere in modo efficace e rapido alla domanda di manager e lavoratori qualificati in succursali o filiali di società multinazionali, introducendo definizioni comuni e condizioni di ammissione trasparenti e semplificate per questa categoria di lavoratori, creando così condizioni "più allettanti" per il soggiorno temporaneo dei lavoratori trasferiti all'interno della società e dei loro familiari e agevolando la mobilità geografica dei lavoratori stabiliti nell'ambito di entità della stessa società con sede in Stati membri diversi.

I trasferimenti internazionali di questo tipo richiedono il rispetto dei diritti dei lavoratori e la creazione di uno *status* giuridico sicuro per i lavoratori trasferiti all'interno della società.

La direttiva ICT in questione prevede:

- il concetto di trasferimento intra-societario, di entità ospitante (facente parte della multinazionale) e delle tre categorie di lavoratori coinvolti, vale a dire dirigente, specialista e tirocinante (articolo 3);
- che il dirigente, il lavoratore specializzato o il lavoratore in formazione di Paesi terzi abbiano lavorato con la stessa impresa o gruppo d'impresе per un periodo minimo da 3 a 12 mesi immediatamente precedente la richiesta di trasferimento intra-societario (articolo 5) ed essere trasferito all'interno dello stesso gruppo per una durata massima di tre anni (articolo 12) a seconda della qualifica del singolo lavoratore;
- una procedura speciale per il rilascio di permessi di soggiorno al dirigente, al lavoratore specializzato o al lavoratore in formazione di Paesi terzi non



residenti nel territorio dell'Unione e che chiedono di soggiornarvi nell'ambito di un trasferimento intra-societario (articolo 11);

- in materia di tempistica per il trattamento della domanda di ammissione (articolo 15), novanta giorni per verificare che le condizioni di ammissione siano rispettate;
- la possibilità d'ingresso al mondo del lavoro per i familiari dei lavoratori ICT e rende omogeneo sul piano della tempistica il trattamento delle domande di soggiorno dei familiari (Articolo 19);
- che il lavoratore residente in un paese terzo, ammesso in uno Stato membro, può lavorare in qualsiasi secondo Stato membro in un'altra entità appartenente alla stessa impresa o gruppo d'impresе per cui lavora per un massimo di 90 giorni in un periodo di 180 giorni (mobilità breve-articolo 21) o per più di 90 giorni (mobilità lunga-articolo 22). La mobilità intra-UE rappresenta il valore aggiunto della direttiva rispetto alle norme interne già esistenti. Richiede snellezza delle procedure e controlli efficaci da parte delle autorità competenti per evitare che diventi uno strumento per aggirare obblighi più gravosi imposti da alcuni Stati membri;
- una serie di misure di salvaguardia e sanzionatorie nei casi di abuso del diritto alla mobilità (sanzioni per l'entità ospite quando ricorrono alcune circostanze-articolo 23);
- il diritto alla parità di trattamento (articolo 18) rispetto ai lavoratori cui si applica la direttiva 96/71/CE (distacco nell'ambito di una prestazione di servizi) e al cittadino dello Stato membro nelle materie ivi previste (libertà di associazione ad organizzazioni rappresentative di categoria, settori della sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del Regolamento 883/2004; accesso a beni e servizi pubblicamente accessibili, tranne il "diritto alla abitazione"; riconoscimento di diplomi, certificati e qualifiche professionali secondo le procedure previste dalla legislazione nazionale; fa salva l'applicazione nei confronti del lavoratore soggetto a trasferimento delle disposizioni del regolamento 1231/2010 (che estende l'applicazione di altri due regolamenti (883/2004 e 987/2009) ai cittadini di Paesi terzi che non beneficiano di tali disposizioni in ragione della loro nazionalità), il pagamento delle pensioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità, basate sull'impiego precedente del lavoratore soggetto a trasferimento alle stesse condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro che si trasferiscono in un paese terzo.

Il termine di scadenza della delega è fissato al 29 settembre 2016, come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.



DISPOSIZIONI GENERALI

La legislazione italiana contiene già disposizioni del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*) e del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*) che autorizzano manager e personale specializzato ad entrare sul territorio per prestare la loro attività per conto della Società dalla quale dipendono presso entità presenti in territorio nazionale.

Al fine del recepimento delle previsioni della direttiva 2014/66/UE, si è provveduto, sotto il profilo della tecnica legislativa, ad inserire alcune disposizioni (articoli 27-*quinquies* *Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari* e art 27-*sexies* *Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea*) nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 abrogando le disposizioni vigenti che risulterebbero incompatibili sia con il suddetto decreto legislativo che con le relative disposizioni del regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).

Articolo 1 - Modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998

Si prevede (articolo 27-*quinquies*) l'ingresso e il soggiorno in Italia di stranieri per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4. Tali stranieri, che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale devono essere dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione. Per lavoratori specializzati si intendono i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale; per lavoratori in formazione si intendono i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.

Diversamente, per quanto riguarda i dirigenti non si è ritenuto necessario prevedere una apposita definizione normativa, al fine di evitare l'insorgere di fuorvianti questioni interpretative. Infatti, la categoria "dirigente" è già prevista come categoria generale dall'art. 2095 c.c. - al pari di quella di "quadro", "impiegato" e "operaio" -,



sulla sua identificazione vi è perfetta concordanza di orientamenti in dottrina e in giurisprudenza ed essa coincide con quella descritta dalla direttiva (art. 3, par.1, lett. f) laddove si fa riferimento ad un lavoratore che svolge funzioni connotate da elevata professionalità, autonomia decisionale, responsabilità nei confronti dell'imprenditore, nonché da poteri di coordinamento e controllo dell'intera attività aziendale o di un ramo autonomo dell'impresa.

Al fine di valutare le qualifiche dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario, ci si avvarrà del quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EQF) per l'apprendimento permanente, che permette di effettuare una valutazione delle qualifiche in modo comparabile e trasparente.

La durata massima del trasferimento intra-societario è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione.

Al comma 2 si prevede la definizione di trasferimento intra-societario e, al comma 5, vengono stabilite le condizioni della richiesta nominativa di nulla osta al suddetto trasferimento da presentare allo sportello unico per l'immigrazione, presso la prefettura della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante. Fra tali condizioni la disposizione (lettera c) specifica che deve essere allegata alla richiesta un contratto di lavoro e/o una lettera di incarico che attesti la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante, la retribuzione, nonché che il lavoratore ricoprirà un posto di dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione nell'entità ospitante e che, al termine del trasferimento intra-societario, lo straniero farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa impresa o ad un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un paese terzo.

Al comma 6 è previsto l'impegno dell'entità ospitante di comunicare allo sportello unico ogni variazione del rapporto di lavoro che incida sulle condizioni di ammissione. Tale previsione dà attuazione agli articoli 5, paragrafo 7 e 14 della direttiva, e risulta funzionale sia al corretto svolgimento della procedura di esame della richiesta, sia al monitoraggio della persistenza delle condizioni di ammissione durante il soggiorno.

In caso di incompletezza della documentazione o di irregolarità sanabile (comma 7) il termine previsto per il rilascio del nulla osta viene sospeso, in linea con quanto previsto all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva.

Sempre nel pieno rispetto dei termini previsti nella direttiva (articolo 15, paragrafo 1), il procedimento per il rilascio del nulla osta da parte dello sportello unico e del permesso di soggiorno a cura della questura territorialmente competente si conclude complessivamente entro 90 giorni (commi 8 e 16).

E' prevista una procedura semplificata per i lavoratori operanti nell'ambito di imprese che abbiano stipulato preventivi protocolli di intesa con il Ministero dell'interno (comma 13). L'obiettivo, con il ricorso a tale procedura, è quello di accelerare i tempi del procedimento, richiedendo, successivamente alla comunicazione/domanda inoltrata dal datore di lavoro, esclusivamente la verifica dei presupposti di sicurezza, atteso che la capacità economica e l'osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi di categoria sono già garantite attraverso la



sottoscrizione dei protocolli. Naturalmente rimane ferma la procedura ordinaria per le imprese che non abbiano ravvisato l'opportunità di sottoscrivere i predetti protocolli. Quanto alle cause di rifiuto o revoca del nulla osta o del permesso di soggiorno, oltre alle ipotesi comuni ad altre tipologie di ingresso di lavoratori stranieri, si introducono specifici casi di diniego o revoca, ad esempio quando l'entità ospitante è stata istituita al solo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori di cui si tratta.

Ai lavoratori in questione è rilasciato un permesso di soggiorno "ICT" di durata pari a quella del trasferimento intra-societario richiesto. Tale permesso può essere rinnovato entro i limiti massimi di durata del trasferimento imposti dalla direttiva Ue (uno o tre anni, a seconda dei casi). Il rinnovo del permesso di soggiorno è consentito anche quando lo straniero svolge un periodo di lavoro in un altro Stato membro Ue (commi 19 e 20).

Per quanto attiene alla disciplina dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, si specifica che tale diritto è consentito a prescindere dalla durata del permesso di soggiorno (comma 21), analogamente a quanto previsto anche per i titolari di blue card, laddove l'articolo 28, del decreto legislativo n. 286 del 1998 richiede, in tutti gli altri casi, la titolarità di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Alla domanda di ingresso dei familiari al seguito del lavoratore straniero, si applica il medesimo termine di novanta giorni previsto per il rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore (comma 22).

Si prevede inoltre che lo straniero titolare di un permesso ICT è riammesso nel territorio nazionale quando un altro Stato membro UE si opponga alla possibilità che il medesimo lavoratore soggiorni e lavori nel proprio Stato membro per periodi inferiori (mobilità di breve durata) o superiori a novanta giorni (mobilità di lunga durata).

Quanto ai profili sanzionatori, l'articolo 27-*quinquies*, comma 25, prevede l'applicazione della sanzione penale di cui all'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo n. 286 del 1999 (reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato) e delle aggravanti di cui al comma 12-*bis* del medesimo articolo 22 per le ipotesi di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario rilasciato ai sensi del comma 16 o per le ipotesi in cui il permesso, benché rilasciato, sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non ne sia stato richiesto nei termini il rinnovo. Nelle medesime ipotesi, si prevede altresì l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-*ter*, 12-*quater* e 12-*quinquies* dell'articolo 22.

Per quanto riguarda, invece, l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale di dirigenti, lavoratori specializzati o lavoratori in formazione di Paesi terzi titolari di un permesso ICT rilasciato da altro Stato membro, che, peraltro, rappresenta l'aspetto qualificante della direttiva, l'articolo 27-*sexies* prevede che per periodi inferiori a novanta giorni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che prevede una "dichiarazione di presenza" (comma 1). Per le richieste di mobilità di lunga durata (superiore ai 90 giorni), si prevede invece il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno (permesso "mobile ICT"), di durata pari



a quella del periodo di mobilità richiesta, attraverso una procedura analoga a quella prevista per il rilascio del permesso "ICT", compresa la possibilità, per l'entità ospitante, di stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro (commi 2 e ss.).

Nelle more del rilascio del nulla osta e del permesso di soggiorno "mobile ICT", il lavoratore straniero è autorizzato a svolgere attività lavorativa sulla base del permesso di soggiorno "ICT" rilasciato dallo Stato membro Ue da cui proviene.

Anche al titolare del permesso di soggiorno "mobile ICT" è consentito l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare a prescindere dalla durata del suo soggiorno (comma 14). Ai familiari che hanno già risieduto con il lavoratore straniero nello Stato membro Ue di provenienza è consentito l'ingresso in esenzione dal visto (comma 15).

Quanto ai profili sanzionatori, l'articolo 27-sexies, comma 16, prevede l'applicazione della sanzione penale di cui all'art 22, comma 12, e delle aggravanti di cui al comma 12 *bis*, anche per le ipotesi di impiego di uno o più lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno ICT, rilasciato da un altro Stato membro sia scaduto, revocato o annullato o, nel caso di straniero già presente in Italia, non sia stato richiesto entro novanta giorni dal suo ingresso il nulla osta di cui all'articolo 27-sexies, comma 4, per la mobilità di lunga durata. Anche in tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies.

Articolo 2 - Designazione punto di contatto

La disposizione in riferimento prevede che il punto di contatto, ai fini della cooperazione tra gli Stati membri in materia di scambio di informazioni e documentazione (articolo 26 della direttiva) sia il Ministero dell'interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri dell'Unione europea ai fini dell'applicazione del presente decreto. Con decreto direttoriale del suddetto Ministero, sentite le Amministrazioni interessate, saranno fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attività del punto di contatto.

Articolo 3 - Clausola di invarianza finanziaria

La disposizione in riferimento reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dal testo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico per la finanza pubblica e che le attività previste saranno svolte mediante impiego delle risorse umane, finanziarie strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4 - Abrogazioni

La norma prevede alcune disposizioni abrogative.

Articolo 5 - Entrata in vigore

La norma stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.





Testo DIRETTIVA 2014/66/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione dei paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari	Testo decreto legislativo n. 286/1998 (di seguito TUI) Decreto Presidente della Repubblica n. 394/1999 (di seguito Reg. Altre disposizioni normative	Schema di decreto legislativo	Motivazione
<p>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Oggetto) La presente direttiva stabilisce:</p> <p>a) le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a 90 giorni nel territorio degli Stati membri e i diritti di cittadini di paesi terzi e loro familiari nell'ambito di trasferimenti intra-societari;</p> <p>b) le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di paesi terzi di cui alla lettera a), in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha rilasciato al cittadino di un paese terzo un permesso per trasferimento intra-societario ai sensi della presente direttiva.</p>	<p>Art. 4 -TUI (Ingresso nel territorio dello Stato)</p> <p>1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.</p> <p>4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente</p>		<p>La legislazione italiana contiene già disposizioni del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 286 (<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>) e del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (<i>Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>) che autorizzano manager e personale specializzato ad entrare sul territorio per prestare la loro attività per conto della Società dalla quale dipendono presso entità presenti in territorio nazionale. Al fine del recepimento delle</p>



	<p>indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.</p> <p style="text-align: center;">Art. 22 - TUI</p> <p>(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)</p> <p>8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.</p>		<p>previsioni della direttiva 2014/66/UE, si è provveduto, sotto il profilo della tecnica legislativa, ad inserire alcune disposizioni (articoli 27-quinquies Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari e 27-sexies Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea) nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 abrogando le disposizioni vigenti che risulterebbero incompatibili sia con il suddetto decreto legislativo che con le relative disposizioni del regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>(Ambito d'applicazione)</p> <p>1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che soggiornano al di fuori del territorio degli Stati membri al momento della domanda di ammissione e chiedono di essere ammessi o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della presente</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 - TUI</p> <p>(Ingresso per lavoro in casi particolari)</p> <p>1 Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</p> <p>Art. 27-quinquies</p> <p>(Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari)</p> <p>1. L'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che soggiornano fuori del territorio</p>	<p>L'articolo 27 del decreto legislativo n. 286 del 1998 – TU immigrazione e l'articolo 40 del regolamento di attuazione già prevedono un ingresso agevolato, fuori quota, di dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in addestramento. Tuttavia, si è riscontrato che la direttiva in oggetto prevede in capo a tali soggetti ulteriori requisiti, quali una durata minima del rapporto di lavoro e il possesso (per i lavoratori in addestramento) di un titolo di studio universitario,</p>



<p>direttiva, nell'ambito di trasferimenti intra-societari in qualità di dirigenti, personale specializzato o dipendenti in tirocinio.</p>	<p>visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:</p> <p>a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;</p>	<p>dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:</p> <p>a) dirigenti;</p> <p>b) lavoratori specializzati, ossia, i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;</p> <p>c) lavoratori in formazione ossia, i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.</p>	<p>requisiti non previsti dalla legislazione vigente.</p> <p>Inoltre, l'attuale disciplina non prevede la possibilità per tali lavoratori di accedere alla c.d. mobilità tra gli stati membri cioè la possibilità che lo stesso lavoratore si sposti per motivi di lavoro all'interno dell'Unione europea in virtù di un unico titolo abilitante.</p>
--	---	---	---



<p>terminati;</p> <p>i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;</p> <p><i>omissis</i></p>		
<p>2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che:</p> <p>a) chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai sensi della direttiva 2005/71/CE, ai fini di un progetto di ricerca;</p> <p>b) in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e</p>	<p>4. Il presente articolo non si applica agli stranieri che:</p> <p>a) chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;</p> <p>b) in virtù di accordi conclusi tra il paese terzo di appartenenza e l'Unione</p>	



paesi terzi, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione o lavorano presso un'impresa stabilita in tali paesi terzi;

c) sono distaccati nell'ambito della direttiva 96/71/CE;

d) svolgono attività di lavoro autonomo;

e) ricevono l'incarico da agenzie di collocamento, agenzie di lavoro interinale o qualsiasi altra impresa che si occupa di mettere a disposizione lavoratori destinati a lavorare sotto la supervisione e la direzione di un'altra impresa;

f) sono ammessi come studenti a tempo pieno o che, nell'ambito dei loro studi, effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione.

3. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno diversi dal permesso per trasferimento intra-societario disciplinato dalla presente direttiva per motivi di lavoro a cittadini di paesi terzi che non rientrano

europea e i suoi Stati membri, beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione o lavorano presso un'impresa stabilita in tali paesi terzi;

c) soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi della direttiva 96/71/CE, e della direttiva 2014/67/UE;

d) svolgono attività di lavoro autonomo;

e) svolgono lavoro somministrato;

f) sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione nell'ambito del percorso di studi.

Non necessita di attuazione



<p>nell'ambito di applicazione della presente direttiva.</p>	<p>Art. 3 (Definizioni)</p> <p>Ai fini della presente direttiva, si intende per:</p> <p>a) «cittadino di un paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE;</p> <p>b) «trasferimento intra-societario», il distacco temporaneo a fini professionali o di formazione di un cittadino di un paese terzo che al momento della domanda di un permesso per trasferimento intra-societario soggiorna al di fuori del territorio degli Stati membri, da un'impresa stabilita al di fuori del territorio di uno Stato membro e a cui il cittadino di un paese terzo è vincolato da un contratto di lavoro prima e durante il trasferimento, a un'entità appartenente all'impresa o allo stesso gruppo di imprese stabilita in quello Stato membro e, se del caso, la mobilità tra entità ospitanti stabilite in uno o diversi secondi Stati membri.</p>
<p>Art. 1 -TUI (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.</p>	<p>Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) <i>Art.27-quinquies</i> (Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari) <i>Cfr. comma 1</i></p> <p>2. Per trasferimento intra-societario ai sensi del comma 1 si intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese tra loro collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.</p>
	<p>Non necessita di attuazione.</p>



<p>c) «lavoratore trasferito all'interno della società», il cittadino di un paese terzo che soggiorna al di fuori del territorio degli Stati membri al momento della domanda di permesso per trasferimento intra-societario e che è oggetto di un trasferimento intra-societario;</p>	<p>Art. 2095 codice civile (Categorie dei prestatori di lavoro) I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di</p>	<p><i>Cfr. comma 1</i></p> <p>3. Per entità ospitante si intende la sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia.</p>	<p>Non necessita di recepimento in quanto assorbito dal contenuto dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo che introduce l'articolo 27-quinquies (Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari), comma 1, ove viene descritta tale figura di lavoratore.</p>
<p>d) «entità ospitante», l'entità presso la quale è trasferito il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario, qualunque sia la sua forma giuridica, stabilita, conformemente al diritto nazionale, nel territorio di uno Stato membro;</p>	<p><i>Cfr. comma 1</i></p> <p>a) dirigenti;</p>	<p><i>Cfr. comma 1</i></p>	<p>Non necessita di recepimento, in quanto la nozione di dirigente nell'ordinamento interno coincide sostanzialmente con quella descritta dalla direttiva. Si tratta di categoria di lavoratori individuata dall'art. 2095 cc, la cui definizione è demandata alla contrattazione collettiva o, in casi controversi, alla giurisprudenza.</p>



<p>dei loro equivalenti; tale carica include: la direzione dell'entità ospitante oppure di un dipartimento o di una sottodivisione della stessa; la supervisione e il controllo dell'attività degli altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o dirigenziali; l'autorità di proporre assunzioni, licenziamenti o altre iniziative inerenti al personale;</p>	<p>appartenenza alle indicate categorie</p>	<p><i>Cfr. comma 1</i></p>	<p>In aderenza al dettato della direttiva, il personale specializzato viene definito come quello in possesso di conoscenze specialistiche per il settore merceologico dell'impresa ospitante o la sua gestione, valutate anche alla luce delle previsioni del relativo contratto collettivo, attestato dal possesso di una qualifica elevata, dall'iscrizione ad un albo professionale o da un'adeguata esperienza professionale. Anche il personale specializzato deve essere alle dipendenze dell'impresa distaccante o di altra impresa del gruppo per un periodo ininterrotto, immediatamente precedente il trasferimento, di almeno 3 mesi.</p>
<p>f) «personale specializzato», una persona che lavora all'interno del gruppo di imprese ed è in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante. Nella valutazione di tali conoscenze si tiene conto non solo delle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza a un albo professionale;</p>		<p>b) lavoratori specializzati, ossia, i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;</p>	



<p>g) dipendente in tirocinio», il titolare di un diploma universitario trasferito a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuito durante il trasferimento;</p>	<p>h) «familiari», i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio ;</p>	<p>Art. 29 -TUI (Ricongiungimento familiare). 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero</p>	<p><i>Cfr. comma 1</i> c) lavoratori in formazione ossia, i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.</p>	<p>La categoria comprende i lavoratori dipendenti in possesso di un titolo di istruzione terziaria (diploma di laurea o titolo equipollente), il cui rapporto di lavoro ha finalità formative ed è in corso da un periodo ininterrotto, immediatamente precedente il trasferimento, di almeno 3 mesi.</p>
			<p>Non necessita di attuazione in quanto la definizione di familiari dello straniero è già contenuta nell'ordinamento interno, nel D. lgs. n. 286 del 1998 che disciplina al capo III, Titolo IV, "Diritto all'unità familiare e tutela dei minori".</p>	



<p>i) «permesso per trasferimento intra-societario», l'autorizzazione recante l'acronimo «ICT» che consente al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio del primo Stato membro e, se del caso, del secondo Stato membro ai sensi della presente direttiva;</p> <p>j) «permesso di mobilità di lunga durata», l'autorizzazione recante l'acronimo «mobile ICT» che consente al titolare di un permesso per trasferimento intra-societario di soggiornare e lavorare nel territorio del secondo Stato membro ai sensi della presente direttiva;</p>	<p>genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.</p>	<p>16. Al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario è rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario recante la dicitura "ICT" nella rubrica "tipo di permesso", con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8.</p> <p>23. Lo straniero a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno ICT è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea, che si oppone alla mobilità di breve durata dello straniero, non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilità di lunga durata, anche quando il</p>	<p>La definizione è assorbita dal contenuto delle norme che prevedono la procedura finalizzata al rilascio del permesso per trasferimento intra-societario.</p> <p>La definizione è assorbita dal contenuto delle norme che prevedono la procedura finalizzata al rilascio del permesso mobile ICT</p>
--	--	---	--



<p>k) «procedura unica di domanda», la procedura che conduce alla decisione in merito a una domanda di autorizzazione di un cittadino di un paese terzo a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro;</p>		<p>permesso di soggiorno ICT è scaduto o revocato. Ai fini del presente comma, si intende per mobilità di breve durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni e per mobilità di lunga durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a novanta giorni.</p> <p>Art. 27-sexies (Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro)</p> <p>9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 è rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni, un permesso di soggiorno per mobilità di lunga durata recante la dicitura "mobile ICT" nella rubrica "tipo di permesso", con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8.</p>	
<p>l) «gruppo di imprese», due o più imprese che sono riconosciute collegate ai sensi del diritto nazionale nei seguenti modi: un'impresa, nei confronti di un'altra impresa, direttamente o indirettamente detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; controlla la maggioranza dei voti</p>	<p>Art. 2359 codice civile (Società controllate e società collegate) Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per</p>	<p>Art. 27-quinquies (Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari) Cfr. commi da 5 a 10</p> <p>Cfr. comma 2</p>	<p>La definizione trova attuazione mediante il rinvio all'articolo 2359 cc contenuta nel comma 2 dell'articolo 27-quinquies.</p>



<p>connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa; ha diritto di designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa; ovvero le imprese sono gestite su base unificata dall'impresa madre;</p>	<p>esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;</p> <p>3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.</p> <p>Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.</p> <p>Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.</p>	
<p>m) «primo Stato membro», lo Stato membro che per primo rilascia al cittadino di un paese terzo un permesso per trasferimento intra-societario;</p> <p>n) «secondo Stato membro», lo Stato membro in cui il lavoratore trasferito all'interno della società intende esercitare o esercita il diritto alla mobilità ai sensi della presente direttiva, diverso dal primo Stato membro;</p> <p>o) «professione regolamentata», una professione regolamentata</p>		<p>Le definizioni di primo e secondo Stato membro sono assorbite dal contenuto delle disposizioni che prevedono la procedura finalizzata al rilascio del permesso ICT per trasferimento intra- societario e del permesso mobile ICT.</p>



<p>quale definita nell'articolo 3, paragrafo lettera a), della direttiva 2005/36/CE.</p>				Non necessita di attuazione
<p>Art. 4 (Disposizioni più favorevoli) 1. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni più favorevoli:</p> <p>a) del diritto dell'Unione, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra;</p> <p>b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.</p> <p>2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per i cittadini di paesi terzi ai quali si applica, disposizioni più favorevoli rispetto all'articolo 3, lettera h), e agli articoli 15, 18 e 19.</p>			<p>Art. 4 - TUI (Ingresso nel territorio dello Stato) 1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza</p>	<p>Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) Art.27-quinquies (Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari) 5. L'entità ospitante presenta la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario allo sportello unico per</p>
<p>CAPO II - CONDIZIONI DI AMMISSIONE Art. 5 (Criteri di ammissione) 1. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 1, un cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso a norma della presente direttiva o l'entità ospitante:</p>				



<p>a) dimostra che l'entità ospitante e l'impresa stabilita in un paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;</p> <p>b) dimostra di aver lavorato nella stessa impresa o nello stesso gruppo di imprese per un periodo minimo da tre a dodici mesi ininterrotti immediatamente precedente la data del trasferimento intra-societario nel caso dei dirigenti e degli specialisti del personale specializzato, e per un periodo minimo da tre a sei mesi ininterrotti nel caso dei dipendenti in tirocinio;</p> <p>c) presenta un contratto di lavoro e, se necessario, una lettera di incarico del datore di lavoro che contengano quanto segue:</p> <p>i) la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti;</p> <p>ii) la prova che il cittadino di un paese terzo ricoprirà un</p>	<p>maggior, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.</p> <p>3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che</p>	<p>l'immigrazione presso la prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l'entità ospitante. La richiesta, a pena di rigetto, indica:</p> <p>a) che l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;</p> <p>b) che il lavoratore ha lavorato alle dipendenze della stessa impresa o di un'impresa appartenente allo stesso gruppo per un periodo minimo di tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento intra-societario;</p> <p>c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da una lettera di incarico risulta che:</p> <p>1) la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti;</p> <p>2) che il lavoratore ricoprirà un posto di dirigente, di lavoratore</p>
--	--	--



<p>posto di dirigente, personale specializzato o dipendente in tirocinio nell'entità ospitante o nelle entità ospitanti dello Stato membro interessato;</p> <p>iii) la retribuzione nonché le altre condizioni di occupazione durante il trasferimento intra-societario;</p> <p>iv) la prova che, alla fine del trasferimento intra-societario, il cittadino di un paese terzo potrà fare ritorno in un'entità appartenente a tale impresa o gruppo di imprese e stabilita in un paese terzo;</p> <p>d) fornisce la prova che il cittadino di un paese terzo possiede le qualifiche e l'esperienza professionali richieste dall'entità ospitante in cui deve essere trasferito in qualità di dirigente o specialista o, nel caso di un dipendente in tirocinio, il diploma universitario richiesto;</p> <p>e) se del caso, presenta la documentazione attestante il rispetto, da parte del cittadino di un paese terzo, dei requisiti</p>	<p>risultati condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei</p>	<p>specializzato o di lavoratore in formazione nell'entità ospitante;</p> <p>3) la retribuzione, nonché le altre condizioni di lavoro e di occupazione durante il trasferimento intra-societario;</p> <p>4) che, al termine del trasferimento intra-societario, lo straniero farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa impresa o a un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un paese terzo;</p> <p>d) il possesso delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio di cui al comma 1, lettere a), b), e c);</p> <p>e) il possesso da parte dello straniero dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,</p>
---	---	--



<p>prescritti dal diritto nazionale dello Stato membro interessato ai cittadini dell'Unione per l'esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la domanda;</p> <p>f) esibisce un documento di viaggio valido del cittadino di un paese terzo, secondo quanto previsto dal diritto nazionale, e, se richiesto, la domanda di visto o il visto; gli Stati membri possono richiedere che la validità del documento di viaggio copra almeno il periodo di validità del permesso per trasferimento intra-societario;</p> <p>g) fatti salvi gli accordi bilaterali esistenti, fornisce la prova che il richiedente dispone o, se previsto dal diritto nazionale, ha fatto richiesta di un'assicurazione per tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al lavoro svolto in tale Stato membro o in virtù di esso.</p>	<p>Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.</p> <p>Art. 2 - TUI</p> <p>(Diritti e doveri dello straniero</p> <p>In vigore dal 2 settembre 19981. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.</p> <p>2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.</p> <p>3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione</p>	<p>nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la richiesta;</p> <p>f) gli estremi di passaporto valido o documento equipollente dello straniero;</p> <p>g) <i>omissis</i></p> <p>h) l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il paese di appartenenza.</p>



2. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di presentare la documentazione di cui al paragrafo 1, lettere a), c), d), e) e g), in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di fornire, al più tardi al momento del rilascio del permesso per trasferimento intrasocietario, l'indirizzo del cittadino di un paese terzo interessato nel territorio dello Stato membro.

4. Gli Stati membri dispongono che:

a) durante il trasferimento intrasocietario siano soddisfatte tutte le condizioni fissate per i lavoratori distaccati in una situazione simile dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o dai contratti collettivi di applicazione generale nei pertinenti settori occupazionali per quanto riguarda le condizioni di occupazione diverse dalla retribuzione.

In mancanza di un sistema di dichiarazione dell'applicabilità generale dei contratti collettivi, gli Stati membri possono avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a

dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino

Art. 1

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Art.27-quinquies

(Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari)

12. I lavoratori ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari beneficiano delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136. Essi beneficiano, altresì, di un trattamento uguale a quello riservato ai lavoratori italiani per quanto concerne la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di



<p>membri.</p> <p>6. Oltre alla prova richiesta ai sensi del paragrafo 1, al cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso in qualità di dipendente in tirocinio può essere fatto obbligo di presentare una convenzione di tirocinio relativa alla preparazione per la sua futura posizione all'interno dell'impresa o del gruppo di imprese, contenente una descrizione del programma di tirocinio, che dimostri che lo scopo del soggiorno è di formare il dipendente in tirocinio ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa, la sua durata e le condizioni di supervisione del dipendente in tirocinio durante il programma.</p> <p>7. Qualunque modifica durante la procedura di richiesta che incida sui criteri di ammissione di cui al presente articolo è notificata dal richiedente alle autorità competenti dello Stato membro interessato.</p> <p>8. Ai fini della presente direttiva non sono ammessi cittadini di paesi terzi che sono considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o la sanità pubblica.</p>	<p>presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.</p> <p>8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.</p> <p>9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>Art. 1</p> <p>(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</p> <p>Art.27-quinquies</p> <p>(Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari)</p> <p><i>Comma 5</i></p> <p>g) per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;</p> <p>6. La richiesta di nulla osta al trasferimento intra-societario contiene altresì l'impegno dell'entità ospitante a comunicare allo sportello unico per l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che incide sulle condizioni di ammissione di cui al comma 5.</p>	<p>Art. 6</p> <p>(Volumi di ingresso)</p>	<p>Art. 3 - TUI</p> <p>(Politiche migratorie)</p>	<p>Art. 1</p> <p>(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</p>	<p>La normativa nazionale -- articolo 27 del D.lgs n. 286 del 1998 e</p>
---	--	---	--	--	---	--



tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il loro territorio nazionale;

b) la retribuzione corrisposta al cittadino di un paese terzo durante l'intera durata del trasferimento intra-societario non sia meno favorevole della retribuzione corrisposta a cittadini dello Stato membro in cui è prestata l'attività lavorativa che occupano posizioni equiparabili conformemente al diritto applicabile, ai contratti collettivi o alle pratiche in vigore nello Stato membro in cui è stabilita l'entità ospitante.

5. Sulla base della documentazione fornita ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri possono esigere che il lavoratore trasferito all'interno della società disponga di risorse sufficienti durante il suo soggiorno per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere ai sistemi di assistenza sociale degli Stati

motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano

categoria e per quanto concerne l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico, ad esclusione dell'accesso ad un alloggio e dei servizi forniti dai centri per l'impiego. In caso di mobilità intranazionale si applica il regolamento (CE) n. 1231/2010.



La presente direttiva non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare i volumi d'ingresso di cittadini di paesi terzi conformemente all'articolo 79, paragrafo 5, TFUE. Su tale base, una domanda di permesso per trasferimento intra-societario può essere considerata inammissibile o essere respinta.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio

luglio 1998, n. 286)
Art.27-quinquies
(Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari)
Cfr. comma 1

l'articolo 40 del regolamento di attuazione - già prevede ingresso agevolato, fuori quota, di lavoratori altamente qualificati.



<p>Art. 7</p> <p>(Motivi del rifiuto)</p> <p>1. Gli Stati membri rifiutano una domanda di permesso di trasferimento intra-societario in uno dei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none">a) mancato rispetto dell'articolo 5;b) ove i documenti presentati siano stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero siano stati falsificati o alterati;c) qualora l'entità ospitante sia stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario;d) ove sia stata raggiunta la durata massima del soggiorno definita nell'articolo 12, paragrafo 1. <p>2. Gli Stati membri, se del caso, rifiutano una domanda se il datore di lavoro oppure l'entità ospitante sono</p>	<p>dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato.</p> <p>Art. 22 - TUI</p> <p>(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)</p> <p>5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulta condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:</p> <ol style="list-style-type: none">a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;c) reato previsto dal comma 12. <p>5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia</p>	<p>Art. 1</p> <p>(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</p> <p>Art. 27-quinquies</p> <p>(Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari)</p> <p>Cf. comma 1</p> <p>15. Il nulla osta al trasferimento intra-societario è rifiutato o, nel caso in cui sia stato rilasciato, è revocato quando:</p> <ol style="list-style-type: none">a) non sono rispettate le condizioni previste dal comma 5;b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o sono stati falsificati o contraffatti;c) l'entità ospitante è stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario;	<p>Vengono fedelmente riprodotte le disposizioni della direttiva che prevedono specifiche ipotesi di rifiuto o revoca del nulla osta.</p>
--	---	---	---



stati oggetto di sanzioni conformemente al diritto nazionale, per lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale.

3. Gli Stati membri possono rifiutare una domanda di permesso di trasferimento intra-societario in uno dei seguenti casi:

a) se il datore di lavoro oppure l'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;

b) se l'impresa del datore di lavoro o dell'entità ospitante è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto nazionale in materia di insolvenza o se non viene svolta alcuna attività economica;

c) se la finalità o l'effetto della presenza temporanea del lavoratore trasferito all'interno della società sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

4. Gli Stati membri possono rifiutare una domanda di permesso per

stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

Art. 30-bis - Reg.

(Richiesta assunzione lavoratori stranieri)

8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze

d) l'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;

e) l'entità ospitante è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica.



<p>trasferimento intra-societario per i motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 2.</p> <p>5. Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di rifiutare una domanda tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.</p>	<p>dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.</p>	
<p>Art. 8 (Revoca o mancato rinnovo del permesso per trasferimento intra-societario)</p> <p>1. Gli Stati membri revocano il permesso per trasferimento intra-societario in uno dei seguenti casi:</p> <p>a) e è stato ottenuto in maniera fraudolenta, ovvero falsificato o alterato;</p> <p>b) se il lavoratore trasferito all'interno della società soggiorna nello Stato membro interessato per fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto l'autorizzazione a soggiornare;</p> <p>c) se l'entità ospitante è stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario.</p>		<p>Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) Art.27-quinquies (Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari)</p> <p>17. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato quando:</p> <p>a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;</p> <p>b) risulta che il lavoratore intra-societario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l'ingresso ed il soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;</p> <p>c) l'entità ospitante è stata oggetto di sanzioni, per lavoro non dichiarato o occupazione illegale;</p>



2. Gli Stati membri, se del caso, revocano il permesso per trasferimento intra-societario se il datore di lavoro oppure l'entità ospitante sono stati oggetto di sanzioni conformemente al diritto nazionale, per lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale.
3. Gli Stati membri rifiutano di rinnovare il permesso per trasferimento intra-societario in uno dei seguenti casi:
- a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta, ovvero falsificato o alterato;
 - b) se il lavoratore trasferito all'interno della società soggiorna nello Stato membro interessato per fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto l'autorizzazione a soggiornare;
 - c) se l'entità ospitante è stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario;
 - d) al raggiungimento della durata massima del soggiorno ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.
4. Gli Stati membri, se del caso, rifiutano di rinnovare il permesso per trasferimento intra-societario se il datore di lavoro oppure l'entità

- d) l'entità ospitante è stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario;
- e) è stata raggiunta la durata massima del trasferimento intra-societario di cui al comma 11;
19. Il permesso di soggiorno ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario e può essere rinnovato, dalla questura competente, nei limiti di durata massima di cui al comma 11, in caso di proroga del distacco temporaneo di cui al comma 2, previa verifica, da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 5, dei presupposti della proroga.
20. Il rinnovo del permesso di soggiorno ICT è consentito, nei limiti della durata massima di cui al comma 11, anche quando lo straniero svolge attività lavorativa in un altro Stato membro. In tal caso il rinnovo è richiesto al questore competente al primo rilascio.



ospitante sono stati oggetto di sanzioni conformemente al diritto nazionale, per lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale.

5. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare il permesso per trasferimento intra-societario in uno dei seguenti casi:

a) se non è o non è più rispettato l'articolo 5,

b) se il datore di lavoro oppure l'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;

c) se l'impresa del datore di lavoro o dell'entità ospitante è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto nazionale in materia di insolvenza o se non viene svolta alcuna attività economica;

d) se il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario non ha rispettato le norme in materia di mobilità di cui agli articoli 21 e 22.

6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 3, qualsiasi decisione di revocare o rifiutare di rinnovare un permesso per trasferimento intra-societario



<p>tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.</p>	<p>Art. 9 (Sanzioni)</p> <p>1. Gli Stati membri possono considerare responsabile l'entità ospitante per inosservanza delle condizioni di ingresso, di soggiorno e di mobilità previste dalla presente direttiva.</p> <p>2. Lo Stato membro interessato prevede sanzioni se l'entità ospitante è ritenuta responsabile ai sensi del paragrafo 1. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.</p> <p>3. Gli Stati membri adottano misure per prevenire eventuali abusi e per sanzionare le violazioni della presente direttiva. Le misure comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, l'ispezione conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali.</p>	<p>Art. 22 - TUI (Lavoro subordinato e indeterminato)</p> <p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p> <p>12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di</p>	<p>Art. 27-sexies (Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro)</p> <p>16. Nel caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro sia scaduto, revocato o annullato o non sia stato richiesto entro novanta giorni dall'ingresso in Italia il nulla osta di cui all'articolo 27-sexies, comma 4, si applica l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.</p>	<p>Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</p> <p>Art.27-quinquies (Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari)</p> <p>25. In caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma 16 o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, si applica l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.</p>	<p>La disposizione è stata recepita ricalcando la fattispecie penale di cui all'art. 22, comma 12, TUI (reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato) e prevedendo l'applicazione delle aggravanti di cui al comma 12-bis del medesimo articolo 22 per le ipotesi di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario rilasciato ai sensi del comma 16 o per le ipotesi in cui il permesso, benché rilasciato, sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non ne sia stato richiesto nei termini il rinnovo. Nelle medesime ipotesi, si prevede altresì l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-ter, 12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22.</p>
--	--	--	--	--	--



<p>CAPO III - PROCEDURA E PERMESSO Art. 10 (Accesso alle informazioni) 1. Gli Stati membri provvedono</p>	<p>rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.</p> <p>12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.</p>	<p>Art. 2 (Designazione punto di contatto) 1. Il Ministero dell'interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione costituisce punto di</p>	<p>La disposizione in riferimento prevede che il punto di contatto, ai fini della cooperazione tra gli Stati membri in materia di scambio di informazioni e documentazione</p>
---	--	--	--



<p>affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sull'ingresso e sul soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali del lavoratore trasferito all'interno della società e dei suoi familiari. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché siano facilmente accessibili le informazioni sulle procedure applicabili alla mobilità di breve durata di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e alla mobilità di lunga durata di cui all'articolo 22, paragrafo 1.</p> <p>2. Gli Stati membri interessati rendono disponibili all'entità ospitante le informazioni sul diritto degli Stati membri di imporre sanzioni a norma degli articoli 9 e 23.</p>		<p>contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri dell'Unione europea ai fini dell'applicazione del presente decreto.</p> <p>2. Gli Uffici e le Amministrazioni competenti forniscono tempestivamente e in via telematica al punto di contatto di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, sentite le Amministrazioni interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attività del punto di contatto.</p>	<p>(articolo 26 della direttiva) sia il Ministero dell'interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri dell'Unione europea ai fini dell'applicazione del presente decreto. Con decreto direttoriale del suddetto Ministero, sentite le Amministrazioni interessate, saranno fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attività del punto di contatto.</p>
<p>Art. 11</p> <p>(Domande di permesso per trasferimento intra-societario o di permesso di mobilità di lunga durata)</p> <p>1. Gli Stati membri stabiliscono se una domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo o dall'entità ospitante. Gli Stati membri possono anche decidere di</p>		<p>Art. 1</p> <p>(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</p> <p>Art.27-quinquies</p> <p>(Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari)</p> <p>5. L'entità ospitante presenta la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario allo sportello unico per l'immigrazione</p>	<p>La disposizione viene recepita esercitando l'opzione contenuta nella direttiva e prevedendo che la richiesta sia presentata dall'entità ospitante.</p> <p>Con riguardo alle strutture preposte allo svolgimento delle attività di competenza ministeriale inerenti all'attuazione della direttiva, si fa riferimento alle strutture che, ai</p>



consentire che la domanda sia presentata indifferentemente dall'una o dall'altra parte.

2. La domanda di permesso per trasferimento intra-societario è presentata quando il cittadino di un paese terzo soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui è chiesta l'ammissione.

3. La domanda di permesso per trasferimento intra-societario è presentata alle autorità dello Stato membro in cui ha luogo il primo soggiorno. Qualora il primo soggiorno non sia il più lungo, la domanda è presentata alle autorità dello Stato membro in cui si deve soggiornare per un periodo complessivamente più lungo durante il trasferimento.

4. Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso per trasferimento intra-societario o il permesso di mobilità di lunga durata.

5. Il richiedente ha il diritto di presentare una domanda nell'ambito di una procedura unica.

presso la prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante.

Cfr. comma 1

7. La documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 5 è presentata, dall'entità ospitante, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, allo sportello unico per l'immigrazione di cui al medesimo comma 5, che procede alla verifica della regolarità della completezza e dell'idoneità della stessa. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l'entità ospitante è invitata ad integrare la stessa ed il termine di cui al comma 8 è sospeso fino alla regolarizzazione della documentazione.

8. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quarantacinque

sensi della normativa vigente, sono già competenti a svolgere i compiti connessi all'ingresso e soggiorno di lavoratori (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'interno e Ministero del lavoro e delle politiche sociali).



		<p>giorni dalla presentazione della richiesta, acquisiti i pareri di competenza della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la verifica delle condizioni di cui al comma 5, e della questura per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione, rilascia il nulla osta, ovvero, entro il medesimo termine, comunica al richiedente il rigetto dello stesso. Il nulla osta e il codice fiscale dello straniero sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico agli Uffici consolari per il rilascio del visto. Il nulla osta ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.</p> <p>9. Il nulla osta al trasferimento intra societario è rilasciato con le modalità di cui agli articoli 30-bis, ad eccezione del comma 4, e dell'articolo 31 del regolamento di attuazione, ove compatibili.</p> <p>10. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero presenta allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta la richiesta di permesso di soggiorno. Nella richiesta del permesso di soggiorno, lo straniero dichiara il proprio domicilio e si impegna a</p>	E' prevista una procedura
--	--	---	---------------------------



procedure semplificate ai fini del rilascio di permessi per trasferimento intra-societario, permessi di mobilità di lunga durata e permessi accordati ai familiari di un lavoratore trasferito all'interno della società, nonché di visti per le entità o le imprese o i gruppi di imprese riconosciuti a tal fine dagli Stati membri ai sensi del diritto o delle prassi amministrative nazionali. Il riconoscimento è valutato periodicamente.

7. Le procedure semplificate di cui al paragrafo 6 comprendono almeno:

a) l'esenzione del richiedente dalla presentazione di alcune delle prove di cui all'articolo 5 o all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a);

b) una procedura di ammissione accelerata che permette il rilascio di permessi per trasferimento intra-societario e permessi di mobilità di lunga durata in tempi più brevi rispetto a quelli di cui all'articolo 15, paragrafo 1, o all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b); e/o

c) procedure agevolate e/o accelerate relative al rilascio dei visti necessari.

comunicarne alla questura competente ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8.

13. Nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione. La comunicazione è trasmessa dallo sportello unico per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione, e, ove nulla osti da parte del questore, lo sportello unico invia la comunicazione, con le medesime modalità telematiche, all'Ufficio consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero richiede il permesso di soggiorno con le modalità di cui al comma 10.

14. L'entità ospitante che ha sottoscritto un protocollo di intesa ai sensi del comma 13, comunica tempestivamente e, in ogni caso, non

semplificata per i lavoratori operanti nell'ambito di imprese che abbiano stipulato preventivi protocolli di intesa con il Ministero dell'interno). L'obiettivo, con il ricorso a tale procedura, è quello di accelerare i tempi del procedimento, richiedendo, successivamente alla comunicazione/domanda inoltrata dal datore di lavoro, esclusivamente la verifica dei presupposti di sicurezza, atteso che la capacità economica e l'osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi di categoria sono già garantite attraverso la sottoscrizione dei protocolli. Naturalmente rimane ferma la procedura ordinaria per le imprese che non abbiano ravvisato l'opportunità di sottoscrivere i predetti protocolli.



<p>8. Le entità o le imprese o i gruppi di imprese riconosciuti ai sensi del paragrafo 6 notificano all'autorità competente qualunque modifica che incida sulle condizioni del riconoscimento senza indugio e, in ogni caso, entro 30 giorni.</p> <p>9. Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate, compresa la revoca del riconoscimento, in caso di mancata notifica all'autorità competente.</p>		<p>oltre trenta giorni, ogni modifica che incide sulle condizioni garantite dal predetto protocollo.</p>	
<p>Art.12 (Durata del trasferimento intra-societario)</p> <p>1. La durata massima del trasferimento intra-societario è di tre anni per i dirigenti e il personale specializzato e di un anno per i dipendenti in tirocinio, al termine dei quali essi lasciano il territorio degli Stati membri, a meno che non ottengano un permesso di soggiorno ad altro titolo conformemente al diritto dell'Unione o nazionale.</p> <p>2. Fatti salvi i loro obblighi derivanti da accordi internazionali, gli Stati membri possono stabilire che intercorra un periodo fino a sei mesi tra la fine della durata massima del trasferimento di cui al paragrafo 1 e</p>		<p>Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) Art.27-quinquies (Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari)</p> <p>11. La durata massima del trasferimento intra-societario è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione. Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno tre mesi.</p>	<p>Viene recepito il termine di durata massima del trasferimento previsto dalla direttiva e, come autorizzato dal paragrafo 2, introdotto il termine di tre mesi tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un altro domanda di ingresso.</p>



<p>la presentazione di un'altra domanda riguardante il medesimo cittadino di un paese terzo, ai fini della presente direttiva, nello stesso Stato membro.</p>			
<p>Art. 13 (Permesso per trasferimento intra-societario)</p> <p>1. Al lavoratore trasferito all'interno della società che rispetta i criteri di ammissione di cui all'articolo 5 e per il quale l'autorità competente ha preso una decisione favorevole è rilasciato un permesso per trasferimento intra-societario.</p> <p>2. Il periodo di validità del permesso per trasferimento intra-societario è almeno di un anno ovvero è pari alla durata del trasferimento nel territorio dello Stato membro interessato se inferiore, e può essere prorogato fino a un massimo di tre anni per i dirigenti e il personale specializzato e fino a un massimo di un anno per i dipendenti in tirocinio.</p> <p>3. Il permesso per trasferimento intra-societario è rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002.</p> <p>4. Nel campo «tipo di permesso», conformemente alla lettera a), punto 6.4, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri</p>		<p>Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) Art.27-quinquies (Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari)</p> <p>16. Al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario è rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario recante la dicitura "ICT" nella rubrica "tipo di permesso", con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8.</p> <p>19. Il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario e può essere rinnovato, dalla questura competente, nei limiti di durata massima di cui al comma 11, in caso di proroga del distacco temporaneo di cui al comma 2, previa verifica, da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 5, dei presupposti della proroga.</p>	



<p>inserirlo: «dCT».</p> <p>Gli Stati membri possono aggiungere anche un'indicazione nella propria o nelle proprie lingue ufficiali.</p> <p>5. Gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi, in particolare permessi di lavoro di qualunque tipo.</p> <p>6. Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti l'attività lavorativa durante il trasferimento intra-societario del cittadino di un paese terzo in formato cartaceo e/o memorizzare tali dati in formato elettronico ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e del punto 16, lettera a), del relativo allegato.</p> <p>7. Lo Stato membro interessato agevola in ogni modo il cittadino di un paese terzo la cui domanda di ammissione è stata accettata, nell'ottenimento del visto necessario.</p>			
<p>Art. 14 (Modifiche che incidono sulle condizioni di ammissione durante il soggiorno)</p> <p>Qualunque modifica durante il soggiorno che incida sulle condizioni di ammissione di cui all'articolo 5 è notificata dal richiedente alle autorità competenti</p>		<p>Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) Art.27-quinquies (Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari)</p> <p>6. La richiesta di nulla osta al trasferimento intra-societario contiene altresì l'impegno dell'entità ospitante a</p>	<p>Viene riprodotto il testo della direttiva</p>



<p>dello Stato membro interessato.</p>		<p>comunicare allo sportello unico ogni variazione del rapporto di lavoro che incide sulle condizioni di ammissione di cui al comma 5.</p>	
<p>Art. 15 (Garanzie procedurali)</p> <p>1. Le autorità competenti dello Stato membro interessato adottano una decisione sulla domanda per un permesso per trasferimento intra-societario o per il relativo rinnovo e notificano tale decisione per iscritto al richiedente, secondo le procedure di notifica conformemente al diritto nazionale, quanto prima ma non oltre 90 giorni dalla data in cui è presentata la domanda completa.</p> <p>2. Laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità competenti comunicano al richiedente, entro un termine ragionevole, quali informazioni supplementari siano richieste e fissano un termine ragionevole per provvedervi. Il termine di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità competenti abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste.</p>	<p>Art. 3 - Reg.</p>	<p>Art. I (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) Art.27-quinquies (Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari)</p> <p>8. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta, acquisiti i pareri di competenza della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la verifica delle condizioni di cui al comma 5, e della questura per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione, rilascia il nulla osta, ovvero, entro il medesimo termine, comunica al richiedente il rigetto dello stesso. Il nulla osta e il codice fiscale dello straniero sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico agli Uffici consolari per il rilascio del visto. Il nulla osta ha validità per un periodo non superiore a</p>	<p>Al fine di garantire lo status dei lavoratori stranieri oggetto della procedura vengono introdotte, come previsto dalla direttiva, disposizioni in materia di tempistica per il trattamento della domanda di ammissione</p>



<p>3. I motivi di una decisione che dichiara inammissibile o che respinga una domanda o che ne rifiuti il rinnovo, sono forniti al richiedente per iscritto. I motivi di una decisione che revochi un permesso per trasferimento intra-societario sono forniti per iscritto al lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario e all'entità ospitante.</p> <p>4. Qualsiasi decisione che dichiari inammissibile o respinga una domanda, o che rifiuti il rinnovo o revochi un permesso per trasferimento intra-societario è impugnabile nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta sono indicati il tribunale o l'autorità amministrativa presso cui un ricorso può essere presentato nonché i termini entro cui presentarlo.</p> <p>5. Entro il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, il richiedente può presentare domanda di rinnovo prima della scadenza del permesso per trasferimento intra-societario. Gli Stati membri possono fissare un termine massimo di 90 giorni prima della scadenza del permesso per trasferimento intra-societario per la presentazione di una domanda di rinnovo.</p> <p>6. Ove la validità del permesso per</p>	<p>(Comunicazioni allo straniero)</p> <p>1. Le comunicazioni dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.</p> <p>2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando la persona è irrimediabile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.</p> <p>3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle</p>	<p>sei mesi dalla data del rilascio.</p> <p>16. Al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario è rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario recante la dicitura "ICT" nella rubrica "tipo di permesso", con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8.</p> <p>18. La revoca del permesso di soggiorno ICT è comunicata per iscritto al lavoratore e all'entità ospitante.</p>	<p>La disposizione viene recepita parzialmente in quanto la comunicazione per iscritto del diniego del nulla osta e del permesso è già prevista nell'ordinamento interno, stabilendo, in conformità al par. 3, secondo periodo) che venga effettuata la comunicazione per iscritto della revoca del permesso ICT.</p>
--	---	--	---



trasferimento intra-societario scada durante la procedura di rinnovo, gli Stati membri consentono al lavoratore trasferito all'interno della società di restare nel loro territorio fino alla decisione delle autorità competenti in merito alla domanda. In tal caso, queste ultime possono rilasciare, ove richiesto dal diritto nazionale, un permesso di soggiorno provvisorio nazionale o un'autorizzazione equivalente.

eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei



	<p>successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.</p>	
<p>Art. 16 (Tasse) Gli Stati membri possono imporre il pagamento di tasse per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo di tali tasse non deve essere sproporzionato o eccessivo.</p>	<p>Art. 5 - TUI (Permesso di soggiorno) 2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.</p>	<p>Non necessita di recepimento</p>
<p>CAPO IV- DIRITTI Art. 17 (Diritti derivanti dal permesso per trasferimento intra-societario) Durante il periodo di validità del permesso per trasferimento intra-societario, il titolare gode almeno</p>	<p>Art. 4 - TUI (Ingresso nel territorio dello Stato) 1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto</p>	<p>Non necessita di recepimento</p>



dei seguenti diritti:

a) il diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio del primo Stato membro;

b) il libero accesso a tutto il territorio del primo Stato membro, conformemente al suo diritto nazionale.

c) il diritto di esercitare la specifica attività lavorativa autorizzata dal permesso conformemente al diritto nazionale in qualsiasi entità ospitante appartenente all'impresa o al gruppo di imprese nel primo Stato membro.

I diritti di cui alle lettere da a) a c) del primo comma del presente articolo sono goduti nel secondo Stato membro a norma dell'articolo 20.

d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

Art. 5 - TUI

(Permesso di soggiorno)

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a



seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel



	<p>regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;</p> <p>b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.</p>		
<p>Art. 18 (Diritto alla parità di trattamento)</p> <p>1. Qualunque sia il diritto applicabile al rapporto di lavoro, e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), i lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario ammessi a norma della presente direttiva beneficiano almeno di un trattamento uguale a quello riservato alle persone cui si applica la direttiva 96/71/CE con riguardo alle condizioni di occupazione a norma dell'articolo 3 della direttiva 96/71/CE, nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro.</p> <p>2. I lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario beneficiano di un trattamento uguale</p>	<p>Art. 2 - TUI (Diritti e doveri dello straniero)</p> <p>1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.</p> <p>2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano</p>	<p>Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</p> <p>Art.27-quinquies (Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari)</p> <p>12. I lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario ammessi in Italia ai sensi del presente articolo beneficiano delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136. Essi beneficiano, altresì, di un trattamento uguale a quello riservato ai lavoratori italiani per quanto concerne la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro o a qualunque</p>	



<p>a quello riservato ai cittadini dello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, per quanto concerne:</p> <p>a) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;</p> <p>b) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;</p> <p>c) le disposizioni del diritto nazionale relative ai settori di sicurezza sociale elencati nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, a meno che non si applichi il diritto del paese di origine in forza di accordi bilaterali o del diritto nazionale dello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, per assicurare che il lavoratore trasferito all'interno della società sia coperto dalla legislazione in materia di</p>	<p>diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.</p> <p>3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.</p> <p>4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.</p> <p>5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.</p> <p>6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua</p>	<p>organizzazione professionale di categoria e per quanto concerne l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico, ad esclusione dell'accesso ad un alloggio e dei servizi forniti dai centri per l'impiego. In caso di mobilità intranazionale si applica il regolamento (CE) n. 1231/2010.</p> <p>Art. 27-sexies (Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intrasocietario ICT rilasciato da altro Stato membro)</p> <p>12 Allo straniero titolare del permesso di soggiorno mobile ICT si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 12.</p>
--	---	---



sicurezza sociale in uno di questi paesi. In caso di mobilità intra-unionale e fatti salvi gli accordi bilaterali che garantiscono che il lavoratore trasferito all'interno della società sia coperto dal diritto nazionale del paese di origine, si applica di conseguenza il regolamento (CE) n. 1231/2010;

d) fatti salvi il regolamento (CE) n. 1231/2010 e gli accordi bilaterali, il pagamento delle pensioni legali, di vecchiaia, invalidità e reversibilità, basate sull'impiego precedente del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario e acquisite dal lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario che si trasferisce in un paese terzo, o dai suoi superstiti aventi diritto che soggiornano in un paese terzo del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario conformemente alla legislazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini dello Stato membro interessato che si trasferiscono in un paese terzo;

comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso



e) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l'erogazione degli stessi, a esclusione delle procedure per l'ottenimento di un alloggio previste dal diritto nazionale, ferma restando la libertà di contratto conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, e dei servizi forniti dagli uffici pubblici per l'impiego.

Gli accordi bilaterali o il diritto nazionale di cui al presente paragrafo costituiscono accordi internazionali o disposizioni degli Stati membri nel senso di cui all'articolo 4.

3. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 2, lettera c), con riferimento alle prestazioni familiari, non si applichi ai lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario che sono stati autorizzati a risiedere e lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Il presente articolo fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di rinnovare il permesso a norma dell'articolo 8.

dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Art. 22 - TUI

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo

25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può godere indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

Art. 34 - TUI

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario



	<p>nazionale)</p> <p>1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:</p> <p>a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;</p> <p>b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.</p> <p>2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei</p>	
--	--	--



minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136
Attuazione della direttiva
2014/67/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15



	<p>maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).</p> <p>Art. 4.</p> <p>(Condizioni di lavoro e di occupazione)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco.2. Le disposizioni normative e di contratto collettivo in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di		
--	--	--	--



fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore a otto giorni, escluse le attività del settore edilizio individuate nell'allegato A del presente decreto legislativo.

3. Alla somministrazione di lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

4. Nell'ipotesi di distacco di cui all'articolo 1, comma 1, trova applicazione il regime di responsabilità solidale di cui agli articoli 1676 del codice civile e 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, per il caso di somministrazione, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

5. In caso di distacco nell'ambito di un contratto di trasporto trova applicazione l'articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



<p>Art. 19 (Familiari)</p> <p>1. La direttiva 2003/86/CE si applica nel primo Stato membro e nel secondo Stato membro che autorizzano il lavoratore trasferito all'interno della società a soggiornare e lavorare nel loro territorio ai sensi dell'articolo 22 della presente direttiva, fatte salve le deroghe previste nel presente articolo.</p> <p>2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare negli Stati membri non è subordinato alla condizione che il titolare del permesso rilasciato da tali Stati membri ai sensi della presente direttiva abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, e che abbia un periodo minimo di soggiorno.</p> <p>3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, le misure di integrazione di cui agli stessi articoli possono essere applicate dagli Stati membri solo dopo che sia stato concesso il ricongiungimento familiare alle persone interessate.</p> <p>4. In deroga all'articolo 5, paragrafo</p>	<p>Art. 29 - TUI (Ricongiungimento familiare)</p> <p>1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:</p> <p>a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;</p> <p>b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;</p> <p>c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;</p> <p>d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. 1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciate da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando</p>	<p>Art. I (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) Art.27-quinquies (Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari)</p> <p>21. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare del permesso di soggiorno ICT, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno ICT.</p> <p>22. Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito, presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 5, si applica il termine di cui al comma 8.</p>	<p>La disposizione viene recepita prevedendo la possibilità di ingresso per i familiari dei lavoratori titolari di permesso ICT e rende omogeneo sul piano della tempistica il trattamento delle domande di soggiorno dei familiari</p>
---	---	---	---



<p>4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, i permessi di soggiorno per i familiari sono concessi da uno Stato membro, laddove siano soddisfatte le condizioni per il ricongiungimento familiare, entro 90 giorni dalla data della presentazione della domanda completa. L'autorità competente dello Stato membro tratta la domanda di permesso di soggiorno dei familiari del lavoratore trasferito all'interno della società contemporaneamente alla domanda di permesso per trasferimento intra-societario o di permesso di mobilità di lunga durata, nei casi in cui la domanda di permesso di soggiorno dei familiari del lavoratore trasferito all'interno della società viene presentata nello stesso momento. Si applicano le garanzie procedurali di cui all'articolo 15.</p> <p>5. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, la durata di validità del permesso di soggiorno di familiari in uno Stato membro termina, in linea di massima, alla data di scadenza del permesso per trasferimento intra-societario o del permesso di mobilità di lunga durata rilasciato da tale Stato membro.</p> <p>6. In deroga all'articolo 14,</p>	<p>sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati. 1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.</p> <p>2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.</p> <p>3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un</p>	



paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE e fatto salvo il principio di preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione, i familiari del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario cui sia stato accordato il ricongiungimento familiare hanno diritto all'accesso a un'attività lavorativa dipendente o autonoma nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno dei familiari.

figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente; b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente
ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del



Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene



conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.

6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo



periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute. 8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta.

Art. 30 - TUI

(Permesso di soggiorno per motivi familiari)

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai



	<p>sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.</p> <p>6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.</p>		
<p>CAPO V - MOBILITÀ INTRA-UNIONALE Art. 20 (Mobilità)</p> <p>I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso per trasferimento intra-societario valido rilasciato dal primo Stato membro possono, in virtù di tale permesso e di un documento di viaggio valido, alle condizioni stabilite agli articoli 21 e 22 e fatto salvo l'articolo 23, entrare, soggiornare e lavorare in uno o in diversi secondi Stati membri.</p>		<p>Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) Art.27-quinquies (Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari) <i>Cfr. comma 1</i></p> <p>Art. 27-sexies (Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro)</p>	



Art. 21

(Mobilità di breve durata)

1. I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso per trasferimento intra-societario valido rilasciato dal primo Stato membro sono autorizzati a soggiornare in qualsiasi secondo Stato membro e lavorare in un'altra entità stabilita in quest'ultimo e appartenente alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese per un periodo massimo di 90 giorni per ciascun periodo di 180 giorni per Stato membro, alle condizioni previste dal presente articolo.

2. Il secondo Stato membro può fare obbligo all'entità ospitante nel primo Stato membro di notificare al primo Stato membro e al secondo Stato membro che il lavoratore trasferito all'interno della società intende lavorare in un'entità stabilita nel secondo Stato membro.

In tali casi, il secondo Stato membro consente di effettuare la notifica:

a) al momento della domanda nel primo Stato membro, qualora in tale fase sia già prevista la mobilità verso il secondo Stato membro; oppure

b) dopo che il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario è stato ammesso nel primo Stato

Art. 5 - TUI

(Permesso di soggiorno)

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.

Art. 1

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Art. 27-sexies

(Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro)

1. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centotanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo.

3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto.



membro, non appena è nota l'intenzione di esercitare la mobilità verso il secondo Stato membro.

3. Il secondo Stato membro può esigere che la notifica comprenda la trasmissione dei seguenti documenti e informazioni:

- a) prove che l'entità ospitante nel secondo Stato membro e l'impresa stabilita in un paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;
- b) il contratto di lavoro e, se necessario, la lettera d'incarico, già trasmessi al primo Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c);
- c) se del caso, la documentazione attestante il rispetto, da parte del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario, dei requisiti prescritti dal diritto nazionale dello Stato membro interessato ai cittadini dell'Unione per l'esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la domanda;
- d) un documento di viaggio valido, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f); e



e) qualora non sia specificata in nessuno dei documenti precedenti, la durata prevista e le date della mobilità.

Il secondo Stato membro può esigere che tali documenti e informazioni siano presentati in una lingua ufficiale di tale Stato membro.

4. Se la notifica è avvenuta ai sensi del paragrafo 2, lettera a), e il secondo Stato membro non ha sollevato obiezioni con il primo Stato membro ai sensi del paragrafo 6, la mobilità del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario verso il secondo Stato membro può aver luogo in ogni momento nell'ambito del periodo di validità del permesso per trasferimento intra-societario.

5. Se la notifica è avvenuta ai sensi del paragrafo 2, lettera b), la mobilità può avere inizio immediatamente dopo la notifica al secondo Stato membro o successivamente in qualsiasi momento nell'ambito del periodo di validità del permesso per trasferimento intra-societario.

6. Sulla base della notifica di cui al paragrafo 2, il secondo Stato membro può opporsi alla mobilità del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario verso



il suo territorio entro 20 giorni dalla ricezione della notifica nei seguenti casi:

- a) non sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), o al paragrafo 3, lettera a), c) o d), del presente articolo;
- b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero sono stati falsificati o alterati;
- c) è stata raggiunta la durata massima del soggiorno a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, o del paragrafo 1 del presente articolo.

Le autorità competenti del secondo Stato membro informano senza indugio le autorità competenti del primo Stato membro e l'entità ospitante nel primo Stato membro circa la loro opposizione alla mobilità.

7. Se il secondo Stato membro si oppone alla mobilità a norma del paragrafo 6 del presente articolo e la mobilità non ha ancora avuto luogo, il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario non è autorizzato a lavorare nel secondo Stato membro quale parte del trasferimento intra-

Art.27-quinquies

(Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari)

23. Lo straniero a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno ICT è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea, che si oppone alla mobilità di breve durata dello straniero ovvero non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilità di lunga durata, anche quando il permesso di soggiorno ICT è



<p>societario. Qualora la mobilità abbia già avuto luogo, si applica l'articolo 23, paragrafi 4 e 5.</p> <p>8. Qualora il permesso per trasferimento intra-societario sia rinnovato dal primo Stato membro entro la durata massima di cui all'articolo 12, paragrafo 1, il permesso per trasferimento intra-societario rinnovato continua ad autorizzare il titolare a lavorare nel secondo Stato membro, fatta salva la durata massima di cui al paragrafo 1 del presente articolo.</p> <p>9. I lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o la sanità pubblica non sono autorizzati a entrare o soggiornare nel territorio del secondo Stato membro.</p>		<p>scaduto o revocato. Ai fini del presente comma, si intende per mobilità di breve durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni e per mobilità di lunga durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a novanta giorni.</p>	
<p>Arti. 22 (Mobilità di lunga durata)</p> <p>1. In relazione ai cittadini di paesi terzi titolari di un permesso per trasferimento intra-societario valido rilasciato dal primo Stato membro e che intendono soggiornare in qualsiasi secondo Stato membro e lavorare in qualsiasi altra entità stabilita in quest'ultimo e appartenenti alla stessa impresa o</p>		<p>Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) Art. 27-sexies (Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro)</p> <p>2. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è</p>	



allo stesso gruppo di imprese, per più di 90 giorni per Stato membro, il secondo Stato membro può decidere:

a) di applicare l'articolo 21 e autorizzare il lavoratore trasferito all'interno della società a soggiornare e lavorare nel suo territorio in virtù del permesso per trasferimento intra-societario rilasciato dal primo Stato membro e durante il periodo di validità del permesso; oppure

b) di applicare la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 7.

2. Quando è presentata una domanda di mobilità di lunga durata:

a) il secondo Stato membro può esigere che il richiedente trasmetta tutti o una parte dei seguenti documenti, qualora siano richiesti dal secondo Stato membro per una domanda iniziale:

i) prove che l'entità ospitante nel secondo Stato membro e l'impresa stabilita in un paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;

ii) un contratto di lavoro e, se

autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo superiore a novanta giorni previo rilascio del nulla osta di cui all'articolo 27-quinquies, comma 5.

3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto.

4. La richiesta di nulla osta di cui al comma 2 è presentata dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante e indica a pena di rigetto la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 5, lettere a), c), e), f), h). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, commi 6, 7, 8, primo periodo, e 9. Nel caso in cui lo straniero è già presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 1, la richiesta di nulla osta è presentata entro novanta giorni dal suo ingresso.

5. La documentazione e le informazioni relative alle condizioni di



necessario, una lettera di incarico, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c);

iii) se del caso, la documentazione attestante il rispetto, da parte del cittadino di un paese terzo, dei requisiti prescritti dal diritto nazionale dello Stato membro interessato ai cittadini dell'Unione per l'esercizio della professione regolamentata cui si riferisce la domanda;

iv) un documento di viaggio valido, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f);

v) prove che il richiedente dispone o, se previsto dal diritto nazionale, ha fatto richiesta di assicurazione sanitaria, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g).

Il secondo Stato membro può chiedere al richiedente di fornire, al più tardi al momento del rilascio del permesso di mobilità di lunga durata, l'indirizzo del lavoratore

cui al comma 4 sono fornite in lingua italiana.

6. Entro otto giorni dal rilascio del nulla osta, lo straniero presenta allo sportello unico per l'immigrazione che lo ha rilasciato la richiesta di permesso di soggiorno. Nella richiesta del permesso di soggiorno, lo straniero dichiara il proprio domicilio e si impegna a comunicare alla questura competente ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8.

7. Nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 4, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione. La comunicazione è trasmessa dallo sportello unico per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del questore, lo sportello unico invita lo straniero, per il tramite



<p>trasferito all'interno della società interessata nel territorio del secondo Stato membro.</p> <p>Il secondo Stato membro può esigere che tali documenti e informazioni siano presentati in una lingua ufficiale di tale Stato membro;</p> <p>b) il secondo Stato membro adotta una decisione in merito alla domanda di mobilità di lunga durata e notifica la decisione per iscritto al richiedente non appena possibile, ma non oltre 90 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda e i documenti di cui alla lettera a) alle autorità competenti del secondo Stato membro;</p> <p>c) il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario non è tenuto a lasciare i territori degli Stati membri al fine di presentare la domanda e non è soggetto all'obbligo di visto;</p> <p>d) il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario è autorizzato a lavorare nel secondo Stato membro sino a che le autorità competenti abbiano adottato una decisione in merito alla domanda di mobilità di lunga durata,</p>	<p>dell'entità ospitante, a sottoscrivere la richiesta di permesso di soggiorno ai sensi del comma 6.</p> <p>8. Il nulla osta per mobilità di lunga durata è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 15.</p> <p>9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 è rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni, un permesso di soggiorno per mobilità di lunga durata recante la dicitura "mobile ICT" nella rubrica "tipo di permesso", con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8.</p> <p>10. Il permesso di soggiorno mobile ICT non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 17.</p> <p>11. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno mobile ICT, lo straniero è autorizzato a svolgere l'attività lavorativa richiesta qualora il permesso di soggiorno ICT rilasciato dal primo Stato membro non sia scaduto.</p> <p>12. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno mobile ICT si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 12.</p> <p>13. Il permesso di soggiorno mobile ICT ha durata pari a quella del periodo di mobilità richiesta e può essere rinnovato, dalla questura competente,</p>
---	---



purché:

i) il periodo di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e il periodo di validità del permesso per trasferimento intra-societario rilasciato dal primo Stato membro non siano scaduti; e

ii) se così richiesto dal secondo Stato membro, la domanda completa sia stata presentata al secondo Stato membro almeno 20 giorni prima dell'inizio della mobilità di lunga durata del lavoratore trasferito all'interno della società;

e) una domanda di mobilità di lunga durata non può essere presentata contemporaneamente a una notifica di mobilità di breve durata. Ove si ravvisi la necessità della mobilità di lunga durata dopo l'inizio della mobilità di breve durata del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario, il secondo Stato membro può chiedere che la domanda di mobilità di lunga durata sia presentata almeno 20 giorni prima del termine della mobilità di breve durata.

in caso di proroga del periodo di mobilità, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 4 dei presupposti della proroga, nei limiti di durata massima di cui all'articolo 27-quinquies, comma 11, e della validità del permesso di soggiorno ICT rilasciato dallo Stato membro di provenienza.

14. Al titolare del permesso di soggiorno mobile ICT è consentito il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT.

15. Ai familiari dello straniero titolare di permesso di soggiorno mobile ICT e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza è consentito l'ingresso nel territorio nazionale, in esenzione dal visto, ed è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del titolare del permesso di soggiorno mobile ICT nel



3. Gli Stati membri possono rifiutare una domanda di mobilità di lunga durata nei seguenti casi:

- a) le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo o i criteri di cui all'articolo 5, paragrafi 4, 5 o 8, non sono rispettati;
- b) si applica uno dei motivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) o d), o all'articolo 7, paragrafi 2, 3 o 4; oppure
- c) il permesso per trasferimento intra-societario scade nel corso della procedura.

4. Se il secondo Stato membro adotta una decisione positiva in merito alla domanda di mobilità di lunga durata di cui al paragrafo 2, al lavoratore trasferito all'interno della società è rilasciato un permesso di mobilità di lunga durata che gli consente di soggiornare e lavorare nel territorio di detto Stato membro. Tale permesso è rilasciato secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Nel campo «tipo di permesso», a norma della lettera a), punto 6.4, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri inseriscono: «mobile ICT». Gli Stati membri possono aggiungere anche

medesimo Stato membro.



un'indicazione nella propria o nelle proprie lingue ufficiali.

Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti l'attività lavorativa durante la mobilità di lunga durata del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario in formato cartaceo e/o memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e dalla lettera a), punto 16, del relativo allegato.

5. Il rinnovo di un permesso di mobilità di lunga durata lascia impregiudicato l'articolo 11, paragrafo 3.

6. In caso di rilascio di un permesso di mobilità di lunga durata, il secondo Stato membro ne informa le autorità competenti del primo Stato membro.

7. Quando uno Stato membro prende una decisione in merito a una domanda di mobilità di lunga durata, si applicano di conseguenza l'articolo 8, l'articolo 15, paragrafi da 2 a 6, e l'articolo 16.



Art. 23

(Garanzie e sanzioni)

1. Qualora il permesso per trasferimento intra-societario sia rilasciato da uno Stato membro che non applica integralmente l'*acquis* di Schengen e il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario attraverso una frontiera esterna, il secondo Stato membro ha la facoltà di chiedere come prova del fatto che il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario si trasferisce nel secondo Stato membro ai fini di un trasferimento intra-societario:

a) una copia della notifica inviata dall'entità ospitante nel primo Stato membro conformemente all'articolo 21, paragrafo 2; oppure

b) una lettera dell'entità ospitante nel secondo Stato membro in cui siano specificati almeno la durata della mobilità intracomunitaria e l'ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti nel secondo Stato membro.

2. Qualora il primo Stato membro revochi il permesso per trasferimento intra-societario, ne informa immediatamente le autorità del secondo Stato membro.

Non necessita di recepimento



3. L'entità ospitante del secondo Stato membro informa le autorità competenti del secondo Stato membro di qualsiasi modifica che incida sulle condizioni in base alle quali è stata autorizzata la mobilità.

4. Il secondo Stato membro può chiedere che il lavoratore trasferito all'interno della società cessi immediatamente ogni attività lavorativa sul suo territorio e lo lasci nel caso in cui:

- a) non abbia ricevuto la notifica di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, e la richieda;
- b) si sia opposto alla mobilità a norma dell'articolo 21, paragrafo 6;
- c) abbia rifiutato una domanda di mobilità di lunga durata a norma dell'articolo 22, paragrafo 3;
- d) il permesso per trasferimento intra-societario o il permesso di mobilità di lunga durata sia utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato rilasciato;
- e) non siano più soddisfatte le condizioni in base alle quali è stata autorizzata la mobilità.

5. Nei casi di cui al paragrafo 4 il



primo Stato membro, su richiesta del secondo Stato membro, autorizza senza indugio e senza formalità il reingresso del lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario e, se del caso, dei suoi familiari. Ciò si applica anche se il permesso per trasferimento intra-societario rilasciato dal primo Stato membro è scaduto o è stato revocato durante il periodo di mobilità nel secondo Stato membro.

6. Qualora il titolare di un permesso per trasferimento intra-societario attraversi le frontiere esterne dello Stato membro che applica integralmente l'*acquis* di Schengen, quest'ultimo consulta il sistema d'informazione Schengen. Tale Stato membro rifiuta l'ingresso o si oppone alla mobilità delle persone per le quali nel sistema di informazione Schengen è stata effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno.

7. Gli Stati membri possono imporre sanzioni nei confronti dell'entità ospitante stabilita nel loro territorio a norma dell'articolo 9, qualora:

- a) l'entità ospitante non abbia notificato la mobilità del lavoratore trasferito all'interno della società a norma



dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3;

- b) il permesso per trasferimento intra-societario o il permesso di mobilità di lunga durata è utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato rilasciato;
- c) la domanda di permesso di trasferimento intra-societario è stata presentata a uno Stato membro diverso da quello in cui ha luogo il soggiorno complessivamente più lungo;
- d) il lavoratore trasferito all'interno della società non soddisfa più i criteri e le condizioni in base ai quali è stata autorizzata la mobilità e l'entità ospitante non comunica tale modifica alle autorità competenti del secondo Stato membro;
- e) il lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario ha cominciato a lavorare nel secondo Stato membro sebbene non fossero soddisfatte le condizioni per la mobilità, nel caso in cui si applichi l'articolo 21, paragrafo 5, o l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d).



CAPO VI - DISPOSIZIONI

FINALI

Art. 24

(Statistiche)

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le statistiche sul numero di permessi per trasferimento intra-societario e permessi di mobilità di lunga durata rilasciati per la prima volta e, se del caso, sulle notifiche ricevute a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, nonché, per quanto possibile, sul numero di lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario il cui permesso è stato rinnovato o revocato. Tali statistiche sono disaggregate per cittadinanza e per periodo di validità del permesso e, nella misura del possibile, per settore economico e posizione del lavoratore trasferito.
2. Le statistiche riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2017.
3. Le statistiche sono comunicate a norma del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Non necessita di recepimento.

Le statistiche rientrano tra quelle fornite dal Ministero dell'interno - Servizio I Documentazione comunicazione e statistica della Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo già individuato come *focal point* per le statistiche in materia di immigrazione richieste ai sensi del regolamento "Eurostat" n. 862/2007.



<p>Art. 25 (Relazioni)</p> <p>Ogni tre anni e, per la prima volta, entro il 29 novembre 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone le modifiche eventualmente necessarie. La relazione verte in particolare sulla valutazione del corretto funzionamento del programma di mobilità all'interno intra-unionale e su eventuali usi impropri del programma stesso, nonché sulla sua interazione con l'acquis di Schengen. In particolare, la Commissione valuta l'applicazione pratica degli articoli 20, 21, 22, 23 e 26.</p>		Non necessita di recepimento
<p>Art. 26 (Cooperazione tra punti di contatto)</p> <p>1. Gli Stati membri designano punti di contatto che cooperano efficacemente e sono responsabili di ricevere e trasmettere le informazioni necessarie per attuare gli articoli 21, 22 e 23. Gli Stati membri danno la preferenza allo scambio di informazioni per via elettronica.</p> <p>2. Ciascuno Stato membro informa</p>	<p>Art. 2 (Designazione punto di contatto)</p> <p>1. Il Ministero dell'interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri dell'Unione europea ai fini dell'applicazione del presente decreto.</p> <p>2. Gli Uffici e le Amministrazioni competenti forniscono tempestivamente e in via telematica al punto di contatto di cui al comma 1 le</p>	



<p>gli altri Stati membri, attraverso i punti di contatto nazionali di cui al paragrafo 1, circa le autorità designate di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e circa la procedura applicata alla mobilità di cui agli articoli 21 e 22.</p>	<p>Art. 27 (Recepimento)</p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 novembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.</p> <p>Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>		<p>Legge 9 luglio 2015, n. 114 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014. Allegato B</p>	<p>informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, sentite le Amministrazioni interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attività del punto di contatto.</p>	<p>Non necessita di recepimento</p>
--	---	--	---	--	-------------------------------------



<p>Art. 28 (Entrata in vigore) La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>			Non necessita di recepimento
<p>Art. 29 (Destinatari) Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.</p>			Non necessita di recepimento

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo in esame è finalizzato a dare attuazione, nell'ordinamento nazionale, alla direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, attuando così la delega legislativa prevista dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2014*).

La direttiva si applica agli stranieri che chiedono di soggiornare in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari in qualità di dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, per periodi superiori a tre mesi. Detti lavoratori, al momento della domanda di ingresso, si trovano al di fuori del territorio dell'Unione europea oppure sono già stati ammessi nel territorio di un altro Stato membro e chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale c.d. mobilità intra-unionale. Si precisa che, analogamente ai lavoratori ammessi ai sensi degli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, si tratta di ingressi fuori dalle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.

Per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo di uno straniero da un'impresa stabilita in un paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro subordinato che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese tra loro collegate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile.

Quanto alla natura giuridica dell'entità ospitante, si precisa che si tratta di un soggetto privato. Infatti, per entità ospitante si intende la sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia. Trattandosi di spostamenti di personale dipendente da società multinazionali private, in altre sedi della stessa società o presso altre società dello stesso gruppo, per lo svolgimento di incarichi di breve durata, il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri connessi al rapporto di lavoro, in quanto i costi, anche di natura previdenziale, restano a carico del lavoratore e del datore di lavoro privato.

Quanto alla spesa assistenziale e previdenziale l'articolo 27-*quinquies*, comma 5, lett. h), prevede che l'entità ospitante si impegni ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana per i lavoratori da distaccare, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il paese di appartenenza.

Con particolare riferimento alla spesa sanitaria, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998, secondo il quale gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno



parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale. Quanto ai familiari, la medesima assistenza spetta agli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi familiari. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del TU immigrazione l'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Si precisa peraltro che la disposizione sopra menzionata prevede due ipotesi di tutela del lavoratore destinatario della direttiva, entrambe a carico dell'entità ospitante:

- 1) la prima deriva direttamente dalle disposizioni previste da eventuali accordi di sicurezza sociale in essere con il Paese di provenienza del lavoratore. Pertanto gli oneri connessi alla assistenza sanitaria restano direttamente a carico del Paese di provenienza della persona assistita;
- 2) nel caso, invece, non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di provenienza del destinatario della direttiva, l'entità ospitante potrà fruire del nulla osta per l'ingresso del proprio dipendente, a condizione che si assuma gli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali in materia previdenziale e di sicurezza sociale (tra gli obblighi previsti vi è l'iscrizione obbligatoria al SSN).

La disposizione in questione non comporta dunque nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto non innova l'attuale sistema di garanzia previsto dalla legislazione nazionale.

Quanto al modello uniforme di permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi, ai sensi dell'articolo 7-*vicies ter*, lettera b), della legge 31 marzo 2005, n. 43, il costo dei documenti in formato elettronico è a carico degli stranieri richiedenti.

Con riguardo alle strutture preposte allo svolgimento delle attività di competenza ministeriale inerenti all'attuazione della direttiva, si fa riferimento alle strutture che, ai sensi della normativa vigente, sono già competenti a svolgere i compiti connessi all'ingresso e soggiorno di lavoratori (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'interno e Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Le spese per l'implementazione del sistema informativo utilizzato dagli sportelli unici per l'immigrazione - occorrente all'attuazione della direttiva - sono già previste a legislazione vigente, all'interno di un contratto di fornitura di servizi già sottoscritto dal Ministero dell'Interno, le cui spese gravano sul capitolo 7365 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo" del CDR 4 del Ministero dell'interno.

Con riguardo alla "*Designazione del punto di contatto*" presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 dello schema di provvedimento, si evidenzia che per lo scambio di dati ed informazioni, in conformità alle indicazioni contenute nella direttiva 2014/66/UE (articolo 26, paragrafo 1), si prevede di fare ricorso agli ordinari strumenti di trasmissione elettronica (posta elettronica certificata, mail o strumenti corrispondenti, a seconda del sistema utilizzato dallo Stato membro ricevente) che



rientrano nelle ordinarie dotazioni degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero.

Premesso quanto sopra, si provvederà all'attuazione delle nuove disposizioni con le risorse disponibili a legislazione vigente, atteso che il procedimento per l'ingresso dei lavoratori di cui si tratta (dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione) è già di competenza degli sportelli unici presso le prefetture, ai sensi del vigente articolo 27 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Le nuove norme mirano esclusivamente a snellire il relativo procedimento.

Quanto alle esenzioni dal visto previste dall'articolo 27-*sexies*, commi 3 e 15, si rileva che le stesse non determinano, nella sostanza, effetti sul gettito. Detta esenzione si applica a stranieri titolari di permesso di soggiorno valido rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea che, a legislazione vigente, sono tenuti a chiedere un visto per lavoro subordinato o autonomo per poter svolgere attività lavorativa in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Si deve considerare anche che tali visti sono riconducibili a tutte le tipologie di lavoro, subordinato e autonomo, nell'ambito delle quali i trasferimenti intra-societari di lavoratori subordinati, aventi le caratteristiche richieste dal presente schema di decreto, sono un'ipotesi assolutamente marginale.

Dalle previsioni contenute nel presente decreto non derivano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

~~POSITIVO~~

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

26 SET. 2016



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/66/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 15 MAGGIO 2014, SULLE CONDIZIONI DI INGRESSO E SOGGIORNO DEI DIRIGENTI, LAVORATORI SPECIALIZZATI, LAVORATORI IN FORMAZIONE DI PAESI TERZI NELL'AMBITO DI TRASFERIMENTI INTRA-SOCIETARI.

Amministrazione proponente: Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e della salute.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Ufficio Legislativo dott. Maria Teresa Lotti

Sezione I – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Lo schema di decreto in oggetto è finalizzato a dare attuazione, nell'ordinamento nazionale, alla direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

La globalizzazione delle imprese, l'aumento degli scambi, la crescita e l'espansione dei gruppi di imprese multinazionali hanno portato negli ultimi anni ad un significativo aumento degli spostamenti di personale particolarmente qualificato di società multinazionali (dirigenti, personale specializzato e dipendenti in formazione) in altre sedi della stessa società o presso altre società dello stesso gruppo per lo svolgimento di incarichi di breve durata.

La presente direttiva intende agevolare i trasferimenti intra-societari di tale personale in quanto capace di apportare alle entità ospitanti nuove competenze e conoscenze, innovazione e opportunità economiche, facendo progredire l'economia dell'Unione europea e incoraggiando nel contempo i flussi di investimento nell'Unione. I trasferimenti intra-societari da paesi terzi possono anche facilitare i trasferimenti intra-societari da società dell'Unione verso società di paesi terzi e rafforzare la posizione dell'Unione nelle relazioni con i suoi partner internazionali. Oltre a ciò, l'agevolazione dei trasferimenti intra-societari consente ai gruppi multinazionali di ottimizzare l'assegnazione delle risorse umane.

Dei trasferimenti intra-societari possono beneficiare anche i paesi di origine dei cittadini non europei in quanto la migrazione temporanea, a condizioni ben definite, può favorire il trasferimento di competenze, conoscenze, tecnologie e know-how.

Per ottenere tali vantaggi, la direttiva stabilisce una procedura trasparente e semplificata per l'ammissione dei lavoratori particolarmente qualificati nell'ambito di trasferimenti intra-societari, sulla base di definizioni comuni e di criteri armonizzati.

Ulteriore obiettivo della presente direttiva è quello di agevolare la mobilità dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario tra i diversi stati membri («mobilità intra-unionale») per ridurre gli oneri amministrativi associati alle missioni di lavoro all'interno dell'Unione europea. A tal fine, la presente direttiva stabilisce una procedura specifica di mobilità intra-unionale in base alla quale il titolare di un permesso di trasferimento intra-societario rilasciato da uno Stato membro è autorizzato a entrare, soggiornare e lavorare in uno o più Stati membri conformemente alle disposizioni relative alla mobilità di breve e lunga durata previste dalla direttiva. Un cittadino di un paese terzo che soddisfa i criteri previsti dalla direttiva, che viene ammesso da uno Stato membro,

riceve un permesso per trasferimento intra-societario c.d. permesso ICT che lo autorizza a svolgere l'incarico, a determinate condizioni, in diverse sedi o filiali appartenenti alla stessa società multinazionale e a spostarsi in sedi o filiali situate in altri stati membri.

L'intervento legislativo dell'Unione europea è dovuto alla ampiezza del fenomeno che interessa soprattutto gli Stati centrali dell'Europa. I dati inerenti la numerosità dei destinatari derivano da fonti di valutazione europea riferiti all'anno 2014 e basati sulla registrazione dei modelli A1 – certificato di legislazione applicabile ossia il certificato che deve essere rilasciato, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nel caso in cui il lavoratore si rechi temporaneamente a lavorare in uno Stato membro dell'UE, diverso da quello di provenienza, o nell'ipotesi di svolgimento dell'attività lavorativa in più Stati membri. Nel 2014 l'Unione ha stimato che 52.481 lavoratori sono stati distaccati verso l'Italia mentre 74.431 hanno lasciato il nostro Paese verso altri Stati membri.

A livello nazionale, poiché si tratterà del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno (cd. ICT), sono stati considerati, per analogia alle figure professionali oggetto della direttiva, i dati forniti dal Ministero dell'interno relativamente al numero dei nulla osta rilasciati, nell'ultimo triennio, ai lavoratori stranieri distaccati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), f) e g), del decreto legislativo n. 286/1998 e ai permessi di soggiorno rilasciati ai lavoratori stranieri altamente qualificati (*Blue card*) di cui all'articolo 27-*quater* del medesimo decreto legislativo (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*).

I dati evidenziano, nel triennio 2013/2015, un incremento significativo degli ingressi di lavoratori altamente qualificati (*Blue card*) e un andamento sostanzialmente stabile per le altre tipologie di lavoratori evidenziate:

Prospetto n. 1 – Dati relativi al numero dei nulla osta e dei permessi di soggiorno rilasciati per specifiche categorie – Triennio 2013/2015

Numero dei nulla osta			
	2013	2014	2015
Lettera a)- dirigenti	1069	1008	957
Lettera f)- personale in formazione	50	17	16
Lettera g)- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese	1106	957	928
Articolo 27- <i>quater</i> - lavoratori stranieri altamente qualificati (<i>Blue card</i>)	128	257	348
Permessi di soggiorno*			
Articolo 27- <i>quater</i> (<i>Blue card</i>)	84	165	237

*Il Ministero dell'interno ha rappresentato che i dati relativi ai permessi di soggiorno, quanto alle categorie di cui alle lettere a), f) e g) dell'articolo 27 sono disponibili solo in forma aggregata. Sono invece disponibili e riportati i dati relativi al numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 27-*quater* (*Blue card*).

Fonte: Ministero dell'interno

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'intervento normativo, tramite la costruzione di una procedura trasparente e semplificata per l'ammissione dei lavoratori particolarmente qualificati nell'ambito di trasferimenti intra-societari, persegue l'obiettivo di breve periodo di agevolare i trasferimenti intra-societari di tale personale e la

mobilità dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario tra i diversi stati membri («mobilità intra-unionale»), riducendo gli oneri amministrativi associati alle missioni di lavoro.

Nel medio e lungo periodo l'obiettivo della direttiva è quello di favorire l'apporto alle entità ospitanti stabilite nell'Unione europea di nuove competenze e conoscenze, innovazione e opportunità economiche, facendo progredire l'economia dell'Unione europea e incoraggiando i flussi di investimento nell'Unione. Ulteriore obiettivo è quello di facilitare i trasferimenti intra-societari da società dell'Unione verso società di paesi terzi e rafforzare la posizione dell'Unione nelle relazioni con i suoi partner internazionali.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono:

- a) numero di permessi rilasciati per trasferimenti intra-societari;
- b) numero di trasferimenti per mobilità intra-unionale;
- c) numero di trasferimenti di lavoratori dell'Unione europea verso paesi terzi.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

I destinatari privati dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono sia le imprese stabilite in Italia presso cui sono trasferiti i lavoratori, sia le imprese extra UE che trasferiscono i propri dipendenti.

Sono destinatari principali anche i lavoratori dipendenti trasferiti aventi le seguenti caratteristiche:

- **dirigenti** alle dipendenze dell'impresa distaccante o di altra impresa del gruppo per un periodo ininterrotto, immediatamente precedente il trasferimento, di almeno 3 mesi;
- **personale specializzato**, che può essere definito come il personale in possesso di conoscenze specialistiche per il settore merceologico di appartenenza dell'impresa ospitante o la sua gestione, valutate anche alla luce delle previsioni del relativo contratto collettivo, attestato dal possesso di una qualifica elevata, dall'iscrizione ad un albo professionale o da un'adeguata esperienza professionale.
Anche il personale specializzato deve essere alle dipendenze dell'impresa distaccante o di altra impresa del gruppo per un periodo ininterrotto, immediatamente precedente il trasferimento, di almeno 3 mesi.
- **dipendenti in formazione**: la categoria comprende i lavoratori dipendenti in possesso di un titolo di istruzione terziaria (diploma di laurea o titolo equipollente), il cui rapporto di lavoro ha finalità formative ed è in corso da un periodo ininterrotto, immediatamente precedente il trasferimento, di almeno 3 mesi.

Tutti i settori di attività sono potenzialmente coinvolti.

I destinatari pubblici sono: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro che saranno responsabili del rispetto delle tutele riconosciute ai lavoratori e dei relativi controlli. Il Ministero dell'interno, le Questure e le Prefetture UTG - sportelli unici per l'immigrazione che saranno responsabili del procedimento di rilascio dei permessi di soggiorno ICT e dei relativi controlli.

Sezione II – Le procedure di consultazione precedenti l'intervento

Non sono state effettuate consultazioni.

Sezione III - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero).

L'ipotesi di non intervento è stata valutata in considerazione del fatto che la normativa nazionale e in particolare l'articolo 27 del decreto legislativo n. 286 del 1998 – TU immigrazione e l'articolo 40 del regolamento di attuazione già prevedono un ingresso agevolato, fuori quota, di dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in addestramento. Tuttavia, si è riscontrato che la direttiva in oggetto prevede in capo a tali soggetti ulteriori requisiti, quali una durata minima del rapporto di lavoro e il possesso (per i lavoratori in addestramento) di un titolo di studio universitario, requisiti non previsti dalla legislazione vigente.

Inoltre, l'attuale disciplina non prevede la possibilità per tali lavoratori di accedere alla c.d. mobilità tra gli stati membri cioè la possibilità che lo stesso lavoratore si sposti per motivi di lavoro all'interno dell'Unione europea in virtù di un unico titolo abilitante.

La necessità di rendere pienamente conforme la disciplina vigente agli ulteriori requisiti soggettivi e alle previsioni della direttiva ha quindi portato a scartare l'opzione di non intervento.

Sezione IV - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Le principali disposizioni a recepimento facoltativo presenti nella direttiva che sono state recepite con il presente schema di decreto legislativo sono le seguenti:

- articolo 5, paragrafo 6, il quale prevede che al cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso in qualità di “dipendente in tirocinio” può essere fatto obbligo di presentare una convenzione di tirocinio relativa alla preparazione per la sua futura posizione all'interno dell'impresa o del gruppo di imprese, contenente una descrizione del programma di tirocinio, la sua durata e le condizioni del programma di formazione. Tale disposizione è stata recepita dall'articolo 1, capoverso 27-quinquies, comma 5, lettera g), il quale stabilisce che per i lavoratori in formazione deve essere presentato il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione. Si è deciso di recepire la previsione in argomento in quanto nell'ordinamento interno la disciplina dell'apprendistato, contenuta negli articoli da 41 a 47 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e nel decreto 12/10/2015, prevede che il contratto di apprendistato contenga, in forma sintetica, il piano formativo individuale il quale è sottoscritto dall'apprendista e dal datore di lavoro e stabilisce il contenuto e la durata della formazione, i dati relativi al *tutor* aziendale, la qualificazione da acquisire al termine del percorso formativo e i risultati dell'apprendimento. Si è fatto riferimento all'apprendistato in quanto nell'ordinamento interno costituisce la tipologia contrattuale maggiormente assimilabile a quella del “dipendente in tirocinio” descritta dalla direttiva;
- articolo 6 relativo ai volumi di ingresso e recepito dall'articolo 1, capoverso 27-quinquies, comma 1. Al riguardo si è deciso di non includere il personale considerato dalla direttiva nelle quote di ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del TU immigrazione in quanto già la legislazione vigente esclude dalla quote gli ingressi di lavoratori altamente qualificati aventi caratteristiche simili a quelle dei lavoratori contemplati dalla direttiva (cfr. art 27, e 27-*quater* del TU immigrazione);
- articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b) relativo ai motivi di rifiuto della domanda di ingresso, recepito dall'articolo 1, capoverso 27-quinquies, comma 15. La scelta di recepire tali disposizioni è stata dettata dal fatto che l'ingresso di lavoratori per trasferimento intra-societario non potrebbe raggiungere le sue finalità qualora i lavoratori venissero inviati presso un'entità ospitante che non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria e di previdenza sociale, i diritti dei lavoratori, le condizioni di lavoro e di occupazione o che è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica.
- articolo 9 concernente le sanzioni applicabili all'entità ospitante, recepito dall'articolo 1, capoverso 27-quinquies, comma 25 e capoverso 27-*sexies*, comma 16. Le disposizioni sanzionatorie sono state introdotte in quanto il TU immigrazione all'articolo 22 prevede già

sanzioni per il mancato rispetto delle condizioni di ingresso dei lavoratori stranieri. Per uniformità di trattamento, si è quindi estesa l'applicabilità di tali sanzioni anche agli ingressi autorizzati ai sensi della presente direttiva.

Sezione V - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Dall'opzione prescelta non derivano evidenti svantaggi mentre derivano i seguenti vantaggi:

- per i lavoratori coinvolti, i vantaggi derivano dall'applicazione di tutele effettive, sia per quanto riguarda la retribuzione e i versamenti contributivi, sia in relazione agli orari di lavoro e di riposo, alla salute e sicurezza, alle condizioni di lavoro e alla parità di trattamento;
- per le imprese utilizzatrici, i vantaggi consistono nella possibilità di usufruire dell'apporto di lavoratori che si trovano fuori dell'Unione europea in modo più semplice e rapido;
- in termini sociali, il vantaggio è costituito dalla minore incidenza di fenomeni di dumping che generano a loro volta condizioni di lavoro non eque, moltiplicazione di situazioni di lavoro irregolare, perdita di contributi previdenziali e di versamenti fiscali da parte delle imprese distaccanti;
- per le PMI nazionali che non saranno oggetto di concorrenza sleale rispetto ad imprese straniere che si aggiudicano contratti e gare di appalto sulla base di un costo del lavoro più basso. E ciò in quanto ai lavoratori che entrano in Italia ai sensi della presente direttiva devono essere garantite le medesime condizioni di lavoro e di occupazione garantite ai lavoratori già presenti sul territorio. Sul piano concorrenziale, quindi, le entità ospitanti (filiali di società estere) non potranno giovare di un costo del lavoro più basso.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Le micro, piccole e medie imprese potranno beneficiare degli effetti positivi della concorrenza leale che si instaurerà a seguito della entrata in vigore del presente decreto.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

La procedura per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro è completamente informatizzata dal 2007 e non comporta alcun costo per i cittadini e le imprese. Analogamente non si introducono ulteriori oneri informativi né costi per il rilascio del permesso di soggiorno secondo le modalità già in uso per il rilascio dei permessi di soggiorno per lavoro. Il provvedimento non introduce pertanto nuovi oneri informativi.

La semplificazione delle procedure di ingresso deriva innanzitutto dalla previsione secondo la quale, qualora l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni per l'ingresso, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione. Ciò consente di non presentare la domanda di nulla osta e la relativa documentazione a corredo e di risparmiare il tempo necessario al rilascio del nulla osta che ai sensi dell'articolo 1, capoverso 27-quinquies, comma 8, dello schema di decreto è di complessivi 45 giorni.

Ulteriore semplificazione deriva dalla riduzione dei tempi per il rilascio del permesso di soggiorno che a legislazione vigente (articolo 5, comma 9, del TU immigrazione) deve essere rilasciato entro 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda. Lo schema di decreto prevede invece che il permesso di soggiorno sia rilasciato dal questore entro 45 giorni dalla domanda.

Inoltre, ai lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro ai sensi della presente direttiva che lavorano in Italia per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni o per un periodo superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta, è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto altrimenti richiesto. Sono esentati dal visto di ingresso anche i familiari dello straniero titolare di permesso di soggiorno mobile ICT e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

L'attuazione delle disposizioni introdotte non ha impatto specifico nei confronti delle strutture e dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche in quanto i compiti derivanti dall'intervento regolatorio rientrano nelle normali attività svolte dalle amministrazioni competenti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ispettorato nazionale del lavoro, Ministero dell'interno, Questure e sportelli unici per l'immigrazione). Tali compiti, che comportano un adeguamento del sistema informatico in uso, verranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sezione VI – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio, finalizzato anche al miglioramento del funzionamento del mercato interno e all'eliminazione di pratiche di concorrenza sleale e di dumping sociale, può contribuire alla ripresa economica e alla competitività del Paese. Le imprese nazionali non saranno in condizioni di disparità rispetto alle imprese soggette ad altre legislazioni, ma poste sullo stesso piano per i costi della manodopera e della fornitura dei servizi.

Sezione VII - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Ispettorato nazionale del lavoro, il Ministero dell'interno, le Questure, gli sportelli unici dell'immigrazione.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Il decreto legislativo n. 136 del 2016 di recepimento della direttiva 2014/67/UE ha stabilito la creazione di un sito web unico per fornire informazioni alle imprese e ai lavoratori relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate, inclusi i contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati in Italia, con particolare riferimento alle tariffe minime salariali e ai loro elementi costitutivi, al metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e ai criteri per la classificazione del personale. Tra le informazioni verranno incluse anche le procedure per sporgere denuncia, nonché la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabile ai lavoratori distaccati. Le informazioni saranno disponibili in lingua italiana e inglese in

modo trasparente, chiaro e dettagliato, conformemente agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità e accessibili gratuitamente.

Tali informazioni risultano utili anche per i lavoratori e le imprese che si avvalgono della procedura di trasferimento intra-societario di cui al presente decreto legislativo.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal Ministero dell'interno e dagli sportelli unici per l'immigrazione nell'ambito delle ordinarie attività svolte da tali Amministrazioni, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, a cui rimanda l'articolo 1 della legge n. 114 del 2015 – legge di delegazione europea per il 2014, prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla stessa legge di delegazione, il Governo possa adottare, nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 31 disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

Come stabilito dal DPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246", il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con le Amministrazioni competenti effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento, nell'ambito della quale verranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella presente relazione AIR tramite la verifica del numero di permessi ICT rilasciati, al fine di riscontrare se le procedure semplificate introdotte hanno portato o meno ad un aumento degli ingressi di lavoratori particolarmente qualificati;
- stima degli effetti prodotti sui lavoratori e sulle imprese tramite la verifica dell'effettivo rispetto dei termini previsti dalla direttiva per il rilascio dei titoli di ingresso;
- individuazione di eventuali aspetti critici e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo o a difficoltà applicative. In fase di applicazione verrà verificato se il procedimento di rilascio dei titoli di soggiorno disegnato dal presente decreto garantisce la necessaria fluidità delle fasi che lo compongono e delle comunicazioni tra i vari enti coinvolti e il rispetto dei termini.

Sezione VIII- Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento non supera il livello minimo di regolazione europea.

a) Descrizione e valutazione dei maggiori oneri derivanti dai requisiti, standard ed obblighi da introdurre o mantenere in sede di recepimento ed ulteriori rispetto al livello minimo di regolazione previsto dalla normativa comunitaria

Non sono stati introdotti ulteriori requisiti, standard, obblighi, rispetto a quanto previsto dalla direttiva. Si è posta la massima cura nel rispetto delle normative vigenti senza introdurre limiti ulteriori, atti ad incidere sulla libertà delle imprese.

b) Valutazione dell'eventuale estensione dell'ambito soggettivo

Non si estende l'ambito soggettivo.

c) Descrizione e valutazione dei benefici che derivano dal superamento del livello minimo di regolazione e ne giustificano l'assoluta necessità

L'intervento non supera il livello minimo di regolazione europea.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 15 maggio 2014 n. 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:

D.ssa Maria Teresa Lotti – funzionario amministrativo area III del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tel. 06.48161462 - 463

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente schema di decreto legislativo è volto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 15 maggio 2014 n. 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, il cui termine di scadenza è fissato al 29/11/2016.

L'intervento è dovuto al fatto che, negli ultimi anni, la globalizzazione delle imprese, l'aumento degli scambi, la crescita e l'espansione dei gruppi di imprese multinazionali hanno portato ad un significativo aumento degli spostamenti di personale particolarmente qualificato di società multinazionali in altre sedi della stessa società o presso altre società dello stesso gruppo per lo svolgimento di incarichi di breve durata.

In relazione a tale fenomeno la direttiva si pone l'obiettivo principale di agevolare i trasferimenti intra-societari e ciò in una duplice prospettiva:

- 1) a vantaggio dell'Unione europea, in quanto il personale particolarmente qualificato può apportare alle entità ospitanti nuove competenze e conoscenze, innovazione e opportunità economiche, facendo progredire l'economia dell'Unione europea e incoraggiando, nel contempo, i flussi di investimenti nell'Unione. Inoltre, i trasferimenti intra-societari da paesi terzi verso l'Unione europea possono facilitare i trasferimenti intra-societari da società dell'Unione verso società di paesi terzi e rafforzare la posizione dell'Unione nelle relazioni con i suoi partner internazionali;
- 2) a vantaggio dei paesi di origine dei cittadini non europei in quanto la migrazione temporanea, a condizioni ben definite, può favorire il trasferimento di competenze, conoscenze, tecnologie e *know-how*.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le materie su cui ha inciso il provvedimento in esame sono attualmente disciplinate dalle seguenti fonti:

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- il decreto del Presidente della Repubblica n 31 agosto 1999, n. 394.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente schema di decreto legislativo incide direttamente sulla normativa primaria e secondaria vigente, modificata tramite la tecnica della novella e l'abrogazione espressa.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali e rispetta i principi enunciati negli articoli 11, 76, 81, 87 e 117 della Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Lo schema di decreto legislativo in esame non presenta aspetti di interferenza con le competenze e con le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, in quanto disciplina materia di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate, né strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano pendenti in Parlamento progetti di legge su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza costituzionale e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento, che recepisce la direttiva 2014/66/UE, non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea ed è stato adottato nel rispetto dei principi europei di libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi, cooperazione amministrativa e assistenza reciproca tra gli Stati membri e le misure introdotte risultano giustificate e proporzionate allo scopo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo, in tutti gli Stati membri è in corso la trasposizione della direttiva 2014/66/UE che, ai sensi dell'articolo 27, deve essere recepita entro il 29 novembre 2016.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento introduce, ai soli fini dell'ingresso in Italia, le definizioni di:

- **trasferimento intra-societario**, cioè il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da parte di un'impresa stabilita in un paese terzo, a cui lo straniero è legato da un

rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese tra loro collegate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile. Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri dell'Unione europea.

- **entità ospitante** cioè la sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia.

- **lavoratore specializzato** ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;

- **lavoratore in formazione** ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni al decreto legislativo n. 286 del 1998.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Lo schema di decreto legislativo dispone l'abrogazione espressa delle seguenti disposizioni:

- articolo 27, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 286 del 1998;

- articolo 40, comma 9, lettera b), comma 10, terzo e quarto periodo e comma 11, del decreto Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.

Non si individuano effetti di abrogazione implicita.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il decreto in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate né deroghe rispetto alla disciplina vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 2 dello scherma di decreto legislativo prevede che il Ministero dell'interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri dell'Unione europea ai fini dell'applicazione del presente decreto. Al riguardo, si prevede che con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, sentite le Amministrazioni interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attività del punto di contatto.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La predisposizione del presente intervento normativo non ha comportato l'utilizzo di dati o riferimenti statistici.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/66/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 15 MAGGIO 2014, SULLE CONDIZIONI DI INGRESSO E SOGGIORNO DEI DIRIGENTI, LAVORATORI SPECIALIZZATI, LAVORATORI IN FORMAZIONE DI PAESI TERZI NELL'AMBITO DI TRASFERIMENTI INTRA-SOCIETARI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari;

Visti gli articoli 33 e 34 del regolamento n. 810/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare, l'articolo 1, Allegato B - punto 41 che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2014/66/UE;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno «regolamento IMI»;



Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 11 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2011, recante definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del -----
-----;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo l'articolo 27-*quater* sono inseriti i seguenti:

“ART. 27-*quinqüies*

(Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari)

1. L'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:

a) dirigenti;

b) lavoratori specializzati, ossia, i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;



c) lavoratori in formazione ossia, i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.

2. Per trasferimento intra-societario ai sensi del comma 1 si intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese tra loro collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.

3. Per entità ospitante si intende la sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia.

4. Il presente articolo non si applica agli stranieri che:

- a) chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
- b) in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Stati membri, beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione o lavorano presso un'impresa stabilita in tali Paesi terzi;
- c) soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi della direttiva 96/71/CE, e della direttiva 2014/67/UE;
- d) svolgono attività di lavoro autonomo;
- e) svolgono lavoro somministrato;
- f) sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione nell'ambito del percorso di studi.

5. L'entità ospitante presenta la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante. La richiesta, a pena di rigetto, indica:

- a) che l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;
- b) che il lavoratore ha lavorato alle dipendenze della stessa impresa o di un'impresa appartenente allo stesso gruppo per un periodo minimo di tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento intra-societario;
- c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da una lettera di incarico risulta:
 - 1) la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti;
 - 2) che il lavoratore ricoprirà un posto di dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione nell'entità ospitante;
 - 3) la retribuzione, nonché le altre condizioni di lavoro e di occupazione durante il trasferimento intra-societario;



- 4) che, al termine del trasferimento intra-societario, lo straniero farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa impresa o a un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo;
- d) il possesso delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio di cui al comma 1, lettere a), b), e c);
- e) il possesso da parte dello straniero dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la richiesta;
- f) gli estremi di passaporto valido o documento equipollente dello straniero;
- g) per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;
- h) l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.

6. La richiesta di nulla osta al trasferimento intra-societario contiene altresì l'impegno dell'entità ospitante a comunicare allo sportello unico per l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che incide sulle condizioni di ammissione di cui al comma 5.

7. La documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 5 è presentata, dall'entità ospitante, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, allo sportello unico per l'immigrazione di cui al medesimo comma 5, che procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della stessa. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l'entità ospitante è invitata ad integrare la stessa ed il termine di cui al comma 8 è sospeso fino alla regolarizzazione della documentazione.

8. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta, acquisiti i pareri di competenza della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la verifica delle condizioni di cui al comma 5 e della questura per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione, rilascia il nulla osta o, entro il medesimo termine, comunica al richiedente il rigetto dello stesso. Il nulla osta e il codice fiscale dello straniero sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico per l'immigrazione agli Uffici consolari per il rilascio del visto. Il nulla osta ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

9. Il nulla osta al trasferimento intra-societario è rilasciato con le modalità di cui agli articoli 30-bis, ad eccezione del comma 4, e dell'articolo 31 del regolamento di attuazione, ove compatibili.

10. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero presenta allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta la richiesta di permesso di soggiorno. Nella richiesta del permesso di soggiorno, lo straniero dichiara il proprio domicilio e si impegna a comunicarne alla questura competente ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8.



11. La durata massima del trasferimento intra-societario è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione. Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno tre mesi.

12. I lavoratori ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari beneficiano delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136. Essi beneficiano, altresì, di un trattamento uguale a quello riservato ai lavoratori italiani per quanto concerne la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria e per quanto concerne l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico, ad esclusione dell'accesso ad un alloggio e dei servizi forniti dai centri per l'impiego. In caso di mobilità intra-unionale si applica il regolamento (CE) n. 1231/2010.

13. Nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione. La comunicazione è trasmessa dallo sportello unico per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del questore, lo sportello unico per l'immigrazione invia la comunicazione, con le medesime modalità telematiche, all'Ufficio consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero richiede il permesso di soggiorno con le modalità di cui al comma 10.

14. L'entità ospitante che ha sottoscritto un protocollo di intesa ai sensi del comma 13 comunica tempestivamente e in ogni caso non oltre trenta giorni ogni modifica che incide sulle condizioni garantite dal predetto protocollo.

15. Il nulla osta al trasferimento intra-societario è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato quando:

- a) non sono rispettate le condizioni previste dal comma 5;
- b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o sono stati falsificati o contraffatti;
- c) l'entità ospitante è stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario;
- d) l'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
- e) l'entità ospitante è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica.

16. Al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario è rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno per trasferimento intra-



societario recante la dicitura "ICT" nella rubrica "tipo di permesso", con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8.

17. Il permesso di soggiorno ICT non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato quando:

- a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
- b) risulta che il lavoratore intra-societario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l'ingresso e il soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
- c) l'entità ospitante è stata oggetto di sanzioni, per lavoro non dichiarato o occupazione illegale;
- d) l'entità ospitante è stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario;
- e) è stata raggiunta la durata massima del trasferimento intra-societario di cui al comma 11.

18. La revoca del permesso di soggiorno ICT è comunicata per iscritto al lavoratore e all'entità ospitante.

19. Il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario e può essere rinnovato, dalla questura competente, nei limiti di durata massima di cui al comma 11, in caso di proroga del distacco temporaneo di cui al comma 2, previa verifica, da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 5, dei presupposti della proroga.

20. Il rinnovo del permesso di soggiorno ICT è consentito, nei limiti della durata massima di cui al comma 11, anche quando lo straniero svolge attività lavorativa in un altro Stato membro dell'Unione europea. In tal caso il rinnovo è richiesto al questore competente al primo rilascio.

21. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare del permesso di soggiorno ICT, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno ICT.

22. Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito, presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 5, si applica il termine di cui al comma 8.

23. Lo straniero a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno ICT è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea, che si oppone alla mobilità di breve durata dello straniero, non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilità di lunga durata, anche quando il permesso di soggiorno ICT è scaduto o revocato. Ai fini del presente comma, si intende per mobilità di breve durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni e per mobilità di lunga durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a novanta giorni.



24. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo.

25. In caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma -16 o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, si applica l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.

ART. 27-sexies

(Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro)

1. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo.

2. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo superiore a novanta giorni previo rilascio del nulla osta ai sensi dell'articolo 27-quinquies, comma 5.

3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto.

4. La richiesta di nulla osta di cui al comma 2 è presentata dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante e indica a pena di rigetto la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 5, lettere a), c), e), f), h). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, commi 6, 7, 8, primo periodo, e 9. Nel caso in cui lo straniero è già presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 1, la richiesta di nulla osta è presentata entro novanta giorni dal suo ingresso.

5. La documentazione e le informazioni relative alle condizioni di cui al comma 4 sono fornite in lingua italiana.

6. Entro otto giorni dal rilascio del nulla osta, lo straniero presenta allo sportello unico per l'immigrazione che lo ha rilasciato la richiesta di permesso di soggiorno. Nella richiesta del



permesso di soggiorno, lo straniero dichiara il proprio domicilio e si impegna a comunicarne alla questura competente ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8.

7. Nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 4, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione. La comunicazione è trasmessa dallo sportello unico per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del questore, lo sportello unico per l'immigrazione invita lo straniero, per il tramite dell'entità ospitante, a sottoscrivere la richiesta di permesso di soggiorno ai sensi del comma 6.

8. Il nulla osta è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato nei casi di cui all'articolo 27-*quinquies*, comma 15.

9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 è rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni, un permesso di soggiorno per mobilità di lunga durata recante la dicitura "mobile ICT" nella rubrica "tipo di permesso", con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8.

10. Il permesso di soggiorno mobile ICT non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato nei casi di cui all'articolo 27-*quinquies*, comma 17. La revoca del permesso di soggiorno mobile ICT è tempestivamente comunicata allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno ICT.

11. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno mobile ICT, lo straniero è autorizzato a svolgere l'attività lavorativa richiesta qualora il permesso di soggiorno ICT rilasciato dal primo Stato membro non sia scaduto.

12. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno mobile ICT si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-*quinquies*, comma 12.

13. Il permesso di soggiorno mobile ICT ha durata pari a quella del periodo di mobilità richiesta e può essere rinnovato dalla questura competente in caso di proroga del periodo di mobilità, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 4 dei presupposti della proroga, nei limiti di durata massima di cui all'articolo 27-*quinquies*, comma 11, e della validità del permesso di soggiorno ICT rilasciato dallo Stato membro di provenienza.

14. Al titolare del permesso di soggiorno mobile ICT è consentito il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT.



15. Ai familiari dello straniero titolare di permesso di soggiorno mobile ICT e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza è consentito l'ingresso nel territorio nazionale, in esenzione dal visto, ed è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del titolare del permesso di soggiorno mobile ICT nel medesimo Stato membro.

16. Nel caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro sia scaduto, revocato o annullato o non sia stato richiesto entro novanta giorni dall'ingresso in Italia il nulla osta di cui all'articolo 27-*sexies*, comma 4, si applica l'articolo 22, commi 12, 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater* e 12-*quinquies*.”.

ART. 2

(Designazione punto di contatto)

1. Il Ministero dell'interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente decreto.

2. Gli Uffici e le Amministrazioni competenti forniscono tempestivamente e in via telematica al punto di contatto di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, sentite le Amministrazioni interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attività del punto di contatto.

ART. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 4

(Abrogazioni)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera f) le parole: “effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato” sono soppresse;



2) la lettera g) è soppressa;

b) al comma 1-ter, primo periodo, la lettera: “g)” è soppressa;

2. All’articolo 40 del decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) alla lettera a) le parole: “di formazione professionale, ovvero” sono sostituite dalle seguenti: “di formazione professionale.”;

2) la lettera b) soppressa;

b) al comma 10, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

c) il comma 11 è soppresso.

ART. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

